

CLXXXV.

2^a TORNATA DI DOMENICA 10 LUGLIO 1898

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BIANCHERI.

INDICE.

Atti vari:

Relazione (<i>Presentazione</i>):	
Bilancio consuntivo (POMPILI)	Pag. 6719
Lotteria per la esposizione Voltaica (PINCHIA).	6726
Bilancio delle poste (BORSARELLI).	6747
Disegno di legge (<i>Approvazione</i>):	
Stazione marittima di Venezia	6719
Sottotenenti di nuova nomina (<i>Discussione</i>):	6717
Oratori:	
CAVALLI	6718
CLEMENTINI	6719
DI SAN MARZANO, <i>ministro della guerra</i>	6719
ROVASENDA, <i>relatore</i>	6718-19
Medici condotti (<i>Discussione</i>):	6723
Oratori:	
DONATI	6724
MONTI-GUARNIERI	6724-25
PELLOUX, <i>presidente del Consiglio</i>	6723-24
POZZI, <i>relatore</i>	6723-24
Provedimenti per l'ordine pubblico:	6726
Oratori:	
BARZILAI	6730-31
CHINAGLIA, <i>presidente della Commissione</i>	6734
DE FELICE-GIUFRIDA	6737
FERRI	6739
FINOCCHIARO-APRILE, <i>ministro guardasigilli</i>	6733-34
GALLO, <i>relatore</i>	6731-32
LAZZARO	6730-34
NOCITO	6731
PANTANO	6727
PELLOUX, <i>presidente del Consiglio</i>	6729-31
ROMANIN-JACUR	6728
SPIRITO	6734
Osservazioni e Proposte:	
Oratori:	
BOVIO	6726
PRESIDENTE	6726

Votazioni segrete:

Sottotenenti di nuova nomina.	Pag. 6732
Stazione marittima di Venezia	6732
Medici condotti	6732

La seduta comincia alle ore 14.15.

Di Trabia, *segretario*, legge il processo verbale della seduta pomeridiana di ieri, che è approvato.

Congedi.

Presidente. Hanno chiesto congedo per motivi di famiglia, gli onorevoli Tasca-Lanza, di giorni 5; Scalini, di 8; Rota, di 5; Di Frasso-Dentice, di 3; Di Terranova, di 3; Bertoldi, di 2; Di San Giuliano, di 2; Pastore, di 5; Fusinato, di 3; Fasce, di 3; Capoduro, di 3. Per motivi di salute l'onorevole Morpurgo, di giorni 5.

(Sono conceduti).

Discussione del disegno di legge: Indennità di equipaggiamento ai sottotenenti di nuova nomina nell'esercito permanente (emendato dal Senato).

Presidente. L'ordine del giorno reca: Discussione del disegno di legge sull'indennità di equipaggiamento ai sottotenenti di nuova nomina nell'esercito permanente (emendato dal Senato).

Onorevole ministro della guerra, accetta che la discussione si apra sul disegno di legge della Commissione?

Di San Marzano, ministro della guerra. Accetto.

Presidente. Allora si dia lettura del disegno di legge della Commissione.

Di Trabia, segretario, ne dà lettura. (V. Stampato n. 190-c).

Presidente. La discussione generale è aperta su questo disegno di legge. (Pausa).

Se nessuno chiede di parlare, passeremo alla discussione degli articoli.

Sono approvati senza discussione i seguenti primi due articoli:

Art. 1.

È stabilita una indennità di primo equipaggiamento di lire 300 per tutti i sottotenenti di nuova nomina in servizio attivo permanente nel Regio esercito, qualunque ne sia la provenienza.

Art. 2.

Alla spesa occorrente si farà fronte con altrettante economie sul bilancio della guerra ai capitoli concernenti gli assegni in contanti alle Armi nelle quali i sottotenenti vengono nominati.

Art. 3.

Dei benefici della presente legge godranno i sottotenenti nominati a decorrere dal 1^o gennaio 1898.

Cavalli. Chiedo di parlare.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Cavalli.

Cavalli. Osservo semplicemente che non capisco perchè la Commissione abbia cambiato il testo già approvato dalla Camera e dal Senato, ponendo quelle parole « Beneficio della presente legge. »

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Rovasenda, relatore. Siccome questa legge deve avere un carattere continuativo e deve averlo pure la spesa compensata dalle economie, la Commissione ha creduto di modificare l'articolo 2, togliendo le parole che erano state accettate e votate dal Senato: « per l'anno in corso. » Destinò poi alle economie altri capitoli del bilancio. Modificò l'articolo 2, dal momento che questo progetto doveva già ri-

tornare al Senato, abbiamo pensato di modificare anche l'articolo 3 e ne dirò la ragione.

Siccome non si può iscrivere una nuova spesa nell'esercizio 1897-98, che è già chiuso, ci è sembrato che fosse il caso di introdurre nella legge una nuova dizione, la quale meglio conciliasse almeno nella forma con le disposizioni della legge di contabilità il desiderio di far godere dell'indennità anche i sottotenenti nominati fin dal 1^o gennaio 1898, che hanno già avuto al riguardo una specie di affidamento morale, se non materiale.

Questa è la ragione per la quale la Commissione si è indotta a modificare la dizione; e dirò di più all'onorevole Cavalli, che la Commissione stessa, per scrupolo, consultò in proposito il ministro del tesoro e quel nostro egregio collega, il più scrupoloso di tutti in materia finanziaria, che è l'onorevole Rubini, il quale ha approvato la nuova dizione, dicendo che meglio della precedente corrispondeva alle disposizioni della legge di contabilità. E io sono persuaso che anche il Senato farà buon viso a questa modificazione, di forma del resto, che non ha incontrato il gradimento dell'onorevole Cavalli, forse perchè ha fermato la sua attenzione solo sulla parola *beneficio*.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Cavalli.

Cavalli. Io non insisto nella mia osservazione, ma mi pareva che la parola *beneficio* non fosse nè opportuna nè conveniente, non perchè abbia modificato l'articolo, ma perchè mi pare che la legge di contabilità c'entri poco. Ad ogni modo dal momento che la Commissione ha creduto di invocare l'autorità del ministro del tesoro e del presidente della Commissione del bilancio, non ho niente a dire in proposito. Solo vorrei che una volta che ha creduto di modificare la dizione dell'articolo 3 non si parlasse di *beneficio*. È un diritto o no?

Rovasenda, relatore. È semplicemente questione di parole, ma ritengo che la locuzione « benefici della legge » non possa considerarsi meno riguardosa perchè è effettivamente un'indennità, un compenso che noi accordiamo a questi sottotenenti di nuova nomina; e lo accordiamo loro perchè sono stati aggravati in seguito alla legge che impose una ritenuta straordinaria del 15 per cento sugli stipendi di prima nomina.

Questa è stata la ragione che ha ispirato il disegno di legge.

Clementini. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Clementini. Io prego l'onorevole relatore di considerare che sarebbe meglio sostituire alla parola « beneficî » la parola « effetti » (*Interruzioni — Commenti*), giacchè la parola « beneficî » ha un senso disgustoso.

Questa poi non è una beneficenza che si fa agli ufficiali, è una riparazione di ingiustizia che si era commessa colpendo così gravemente stipendi già miserrimi. Dalla ritenuta straordinaria i poveri sottotenenti hanno risentito un danno veramente grave al momento della prima nomina. Questa legge tende precisamente a riparare questo danno. Ecco perchè mi parrebbe conveniente dire « vantaggi » invece di « beneficî » perchè in verità qui non si tratta di beneficenza. (*Conversazioni*).

Presidente. Ma facciamo silenzio...

Onorevole relatore.

Rovasenda, relatore. Io non avrei creduto si dovesse far qui questione di parole; ma del resto la Commissione non ha alcuna difficoltà di accettare la parola vantaggi.

Presidente. Onorevole ministro della guerra, desidera parlare?

Di San Marzano, ministro della guerra. Il vivo desiderio che questo disegno di legge arrivi quanto prima in porto mi fa accettare con soddisfazione l'emendamento sul quale si è accordata la Commissione, giacchè la peggiore delle soluzioni sarebbe quella, per cui la legge non venisse approvata in questa Sessione.

L'inizio di questa legge rimonta ormai a circa un anno, e gli ufficiali cui essa si riferisce ritenevano ormai sicura la facilitazione di cui si tratta. Io quindi debbo ringraziare la Commissione che spiegava la valida opera sua a raggiungere più presto il fine, dal momento che la proposta del Senato portava di conseguenza che l'applicazione della legge non potesse più aver luogo. Pare poi a me che la parola « beneficî » non possa offender nessuno; ma se si crede preferibile la parola « vantaggi » tanto meglio, ed io non ho difficoltà ad accettarla.

Rovasenda, relatore. Onorevole presidente, parrebbe che il meglio sia dire « della presente legge godranno ».

Lucifero. Sì, sì, è meglio dire « della presente legge. »

Presidente. Dunque l'articolo emendato direbbe così: « Della presente legge godranno i sottotenenti nominati a decorrere dal 1° gennaio 1898 », dimodochè si sopprimerebbero le parole « dei beneficî. »

Chi è d'avviso di approvare l'articolo 3° così emendato, è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Chi è d'avviso d'approvare questo articolo 3° voglia alzarsi.

(È approvato).

Passeremo fra breve alla votazione a scrutinio segreto su questo disegno di legge.

Presentazione di una relazione.

Presidente. Invito l'onorevole Pompilj a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

Pompilj, relatore. Mi onoro di presentare alla Camera, per incarico della Giunta generale del bilancio, la relazione sul rendiconto consuntivo per l'esercizio finanziario 1896-1897.

Presidente. Questa relazione sarà stampata e distribuita.

Discussione del disegno di legge: Costruzione ed esercizio di un magazzino per pubblico deposito di granaglie ed articoli affini nella stazione ferroviaria marittima di Venezia.

Presidente. L'ordine del giorno reca: Discussione del disegno di legge: Costruzione ed esercizio di un magazzino (*Sylos*) per pubblico deposito di granaglie ed articoli affini nella stazione ferroviaria marittima di Venezia.

Domando all'onorevole ministro dei lavori pubblici se desidera che la discussione si apra sul disegno di legge della Commissione.

Lacava, ministro dei lavori pubblici. Domando che la discussione si apra sul disegno di legge della Commissione.

Presidente. Si dia lettura del disegno di legge

Lucifero, segretario, dà lettura del disegno di legge. (*Vedi Stampato n. 252-a*).

Presidente. La discussione generale è aperta.

Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro lavori pubblici.

Lacava, ministro dei lavori pubblici. Ho pre-
o la Presidenza di aprire la discussione
disegno di legge della Commissione,
chè debbo dichiarare che la Commissione
le sue aggiunte all'articolo 13 e all'ar-
colo 15 della Convenzione ha migliorato il
getto proposto dal Ministero nell'inte-
se dello Stato, perchè all'articolo 13 ha
hariano la decadenza dei concessionari nel
o di trasgressione agli obblighi della
venzione; e nell'articolo 15 ha aggiunto
diritto dello Stato di revocare in qualun-
o tempo la concessione, nel qual caso vi
ebbe un arbitrato per valutare la stima
l'immobile ed ha stabilito che, in ogni caso,
prezzo di stima non debba essere supe-
re a quella parte del capitale immobi-
zato.

Presidente. Se nessuno chiede di parlare,
passerà alla discussione degli articoli.

Art. 1.

È approvata la Convenzione 30 aprile 1898
pulata con la Società italiana per le strade
rate meridionali esercente la Rete Adria-
a ed i signori Vittorio Friedenber, Fran-
co Parisi fu Pietro ed Ercole Sacerdoti fu
glielmo, per la costruzione e l'esercizio di
magazzino di granaglie nella stazione ma-
ima di Venezia, purchè vi si introducano
seguenti modificazioni:

*All'articolo 13 della Convenzione aggiungere il
uente comma:*

« Nel caso di trasgressione da parte della
ietà esercente agli obblighi di cui nella
esente Convenzione per il regolare eserci-
del magazzino i concessionari incorre-
no nella decadenza della concessione,
za diritto a qualsiasi indennizzo o com-
so, e le opere eseguite andranno a pro-
o dello Stato. »

*All'articolo 15, secondo comma, della Convenzione,
tituire il seguente:*

« Lo Stato avrà il diritto di revocare in
alunque tempo la concessione, riscattando
magazzino, a prezzo di stima dell'immo-
e, quale sarà valutato da tre periti, no-
nati uno dall'Amministrazione, uno dai con-
sionari, e il terzo d'accordo fra le parti,
in mancanza di accordo, dal presidente
la Corte di cassazione di Roma.

« In ogni caso il prezzo di stima non
rà essere superiore a quella parte del

capitale immobilizzato, di cui nel momento
del riscatto non sia ancora avvenuta l'am-
mortizzazione. »

Quest'articolo include l'approvazione della
Convenzione.

Pongo a partito l'articolo 1°.

(È approvato).

Insieme con quest'articolo s'intende ap-
provata anche la Convenzione, che è la se-
guente:

**Convenzione per la costruzione e l'esercizio di un
magazzino per granaglie nella stazione marit-
tima di Venezia.**

Fra S. E. il ministro dei lavori pubblici,
commendatore Giuseppe Pavoncelli, e S. E. il
ministro del tesoro, commendatore professore
Luigi Luzzatti, contraenti in nome dell'Am-
ministrazione dello Stato, il signor commen-
datore ingegnere Secondo Borgnini, quale
direttore generale e nella rappresentanza
della Società italiana per le strade ferrate
meridionali, esercente la Rete Adriatica (So-
cietà anonima sedente in Firenze con lire 260
milioni di capitale interamente versato) come
da delegazione del proprio Consiglio di Am-
ministrazione in data 10 febbraio 1898, ed i
signori Vittorio Friedenber di Giacomo,
Francesco Parisi fu Pietro ed Ercole Sacer-
doti fu Guglielmo, i due primi domiciliati a
Venezia ed il terzo a Bologna.

Si è convenuto quanto segue:

Art. 1.

I signori Vittorio Friedenber, Francesco
Parisi ed Ercole Sacerdoti si obbligano di co-
stituire, entro sei mesi dal giorno in cui sarà
pubblicata la legge di approvazione della
presente Convenzione, una Società in una
delle forme di cui al Titolo IX, Capo I del
Codice di commercio, con capitale non infe-
riore a 2 milioni di lire, per la costruzione
e l'esercizio in Venezia di un magazzino per
granaglie esclusivamente per lo scarico e
carico e per il pubblico deposito di granaglie,
semi ed articoli affini.

Tale magazzino sorgerà sulla testata della
banchina di Levante della stazione marit-
tima di Venezia.

Art. 2.

Qualora entro il termine di cui sopra la
Società non fosse costituita, i signori Frieden-

berg, Parisi e Sacerdoti si obbligano fin d'ora ad assumere essi, direttamente, la costruzione e l'esercizio del magazzino, salva la facoltà di costituire ulteriormente la Società, di cui al precedente articolo, sempre con capitale non inferiore a lire 2 milioni, alla quale potranno in ogni tempo cedere sia la costruzione che l'esercizio del magazzino.

Art. 3.

Tanto la costruzione che l'esercizio dovranno in ogni caso farsi nei termini ed alle condizioni della presente Convenzione.

Art. 4.

Per gli impegni assunti col presente atto i signori Friedenbergh, Parisi e Sacerdoti hanno versato alla Cassa dello Stato, a titolo di cauzione, la somma di lire cinquantamila, in rendita italiana 5 per cento al valor nominale, poss. app., la quale potrà essere ritirata dopo che le due Amministrazioni dello Stato e ferroviaria abbiano riconosciuti compiuti i lavori di cui all'articolo 6.

Art. 5.

La capienza approssimativa del magazzino da costruirsi sarà di tonnellate 30 mila.

Art. 6.

I signori Friedenbergh, Parisi e Sacerdoti, o chi per essi, provvederanno a tutta loro cura e spese alla costruzione del magazzino e completo arredamento e costituzione del macchinario, secondo il progetto concordato con l'Amministrazione ferroviaria e col Regio Ispettorato generale delle strade ferrate. I lavori all'uopo necessari, coordinati a quelli approvati dal Regio ispettorato generale delle strade ferrate con decreto n. 963-E, divisione V, del 3 febbraio 1898, dovranno aver principio entro nove mesi dalla pubblicazione della legge che approverà la presente Convenzione, e dovranno ultimarsi entro due anni dalla scadenza del termine anzidetto.

Art. 7.

Tutti gli obblighi di cui ai precedenti articoli vengono assunti sotto comminatoria di decadenza della concessione, senza diritto pei concessionari o sub-concessionari o cessionari a qualsiasi indennizzo o compenso, e di perdita della cauzione di cui all'articolo 4, mentre le opere in quel momento eseguite, e nello

stato ed essere in cui allora fossero per trovarsi, andrebbero a tutto profitto dello Stato.

Art. 8.

Salvo quanto è pattuito nella presente Convenzione, l'Amministrazione ferroviaria avrà l'obbligo e il diritto di eseguire per conto dei terzi soltanto le operazioni ad essa imposte dalle attuali tariffe e condizioni pei trasporti sulle strade ferrate, in quanto il pubblico abbia diritto di farne ed effettivamente ne faccia richiesta.

Art. 9.

La Società esercente il magazzino assumerà, rispetto ai terzi, tutte le operazioni dal tiraggio sino alla spedizione od all'immagazzinamento e viceversa in base alle proprie tariffe, che verranno concordate fra i concessionari, o loro aventi causa, e l'Amministrazione ferroviaria, con ispeciale riguardo a favorire quanto più sia possibile l'interesse generale del commercio. Tali tariffe dovranno rivedersi di regola ogni quinquennio, ma saranno soggette a variazione in qualunque epoca, quando le circostanze lo consigliano.

La Società esercente il magazzino rinunzia ad eseguire le operazioni di carico e scarico, cui le dà diritto il comma c) delle avvertenze all'articolo 63 delle tariffe e condizioni pei trasporti, obbligandosi ad affidarne l'esecuzione all'Amministrazione ferroviaria, la quale da parte sua si impegna di eseguirle come dall'obbligo impostole dall'articolo 4 dell'allegato 8 alle tariffe e condizioni pei trasporti ed in base alla tariffa di lire 0,612 per tonnellata stabilita dall'allegato stesso, aumentata delle seguenti quote a favore dell'Amministrazione ferroviaria a rimborso delle maggiori spese:

Scarico diretto da bordo (anche se dalla stiva) con mezzi meccanici, a carro o barca, lire 0.10 per tonnellata.

Scarico come sopra a carro o barca, più introduzione a magazzino e rispedizione, lire 0.20 per tonnellata.

La misura di tali corrispettivi fra l'Impresa del magazzino e l'Amministrazione ferroviaria potrà, a richiesta di una delle parti, essere variata ogni volta che siano modificate le tariffe di cui al suddetto allegato 8.

Art. 10.

L'Amministrazione ferroviaria provvederà all'esecuzione delle operazioni di cui all'arti-

colo precedente coi mezzi destinati al pubblico servizio di carico e scarico nella stazione marittima di Venezia e che sono compresi fra quelli in corso per la sistemazione del molo di Levante di detta stazione, senza altro onere presente o futuro all'infuori di quello di mantenerli in regolare stato di funzionamento tanto per il servizio del magazzino quanto per quello in generale del pubblico.

La Società esercente il magazzino si obbliga a farsi somministrare la forza motrice occorrente alle operazioni interne del magazzino, esclusivamente dall'officina centrale in stazione marittima di Venezia esercita dall'Amministrazione ferroviaria, la quale a sua volta si impegna a fornirla verso compenso da convenirsi.

Art. 11.

La gerenza del magazzino sarà tenuta dai concessionari signori Friedenbergh, Parisi e Sacerdoti, ovvero da coloro cui la concessione fosse ceduta. Però, fino a quando l'esercizio del magazzino non venga assunto da una Società anonima, i concessionari, o chi per essi, dovranno aggregarsi per la direzione tecnica due persone che sieno specialmente delegate dall'Amministrazione ferroviaria, e che nell'ambito delle loro funzioni avranno voto deliberativo.

Questi delegati dovranno peraltro conseguire previa dichiarazione di gradimento da parte dei concessionari.

Costituita la Società anonima, due fra i Consiglieri d'Amministrazione saranno nominati dall'Amministrazione ferroviaria.

In nessun caso l'Amministrazione ferroviaria potrà essere tenuta comunque responsabile per le operazioni o per il fatto o per l'ommissione degli esercenti il magazzino, nè pel fatto o per l'ommissione degli individui designati a partecipare alla direzione tecnica oppure all'Amministrazione della istituenda Società anonima.

Art. 12.

Gli impiegati ed agenti del magazzino saranno nominati dai gerenti in concorso dei delegati di cui all'articolo precedente.

Art. 13.

La durata della presente Convenzione viene concordemente fissata in 99 anni che incomin-

ciano a decorrere dal giorno della definitiva sua approvazione.

Il Governo del Re ne garantisce la piena osservanza nel senso che gli obblighi oggi assunti dalla Società esercente la Rete Adriatica ed i diritti derivanti alla Società stessa debbano ritenersi efficaci per l'Amministrazione ferroviaria anche per il tempo successivo al termine delle attuali Convenzioni e fino allo spirare dei 99 anni.

Art. 14.

Allo spirare dei 99 anni la proprietà del magazzino e del relativo arredamento, macchinario, ecc., ricadrà senza alcun corrispettivo a beneficio dello Stato.

Art. 15.

La Società concessionaria del magazzino dovrà ammortizzare il capitale immobilizzato nel periodo dei 99 anni, in quote annue uniformi, all'interesse composto del 3 per cento, quale interesse composto verrà anch'esso computato a fattore della cifra d'ammortamento.

Lo Stato avrà il diritto di revocare in qualunque tempo la concessione riscattando il magazzino; in tal caso dovrà rimborsare ai signori Friedenbergh, Parisi e Sacerdoti, o a chi per loro, quella parte del capitale immobilizzato, della quale in quel momento non sia ancora avvenuta l'ammortizzazione.

Art. 16.

A titolo di riconoscimento di proprietà dell'area, gli esercenti il magazzino dovranno pagare allo Stato un canone annuo di lire 0.10 il metro quadrato di area concessa, a partire dal giorno in cui, venendo a cessare le attuali Convenzioni ferroviarie, esso Stato rientrerà in pieno possesso dell'area che è attualmente in consegna della Società delle strade ferrate meridionali.

Art. 17.

Le parti si riservano di concretare e determinare con apposito regolamento i rispettivi rapporti, così nei riguardi interni che rimpetto al pubblico.

Art. 18.

Le parti dichiarano di voler compromettere come compromettono fin da ora in arbitri ogni questione comunque dipendente od attinente al presente atto. Gli arbitri deci-

deranno in via di diritto, inappellabilmente e senza formalità di procedura.

Ove altrimenti non sia di caso in caso concordato, gli arbitri saranno in numero di cinque, di cui tre da nominarsi uno da ciascuna delle parti e due dal signor presidente del Tribunale di Venezia.

Quando una parte non provveda alla nomina del proprio arbitro entro il termine perentorio di dieci giorni da quello in cui in un'altra parte le abbia per atto di usciere intimato di provvedervi, la scelta anche di codesto arbitro spetterà al detto signor presidente del Tribunale di Venezia.

Art. 19.

La presente Convenzione entrerà in vigore non appena sarà stata approvata con legge.

Art. 20.

Tutte le suesposte pattuizioni costituiscono, per volere delle Parti, una unica ed inscindibile Convenzione.

Fatto in triplo originale.

Roma, 30 aprile 1898.

Il ministro dei lavori pubblici

Firmato: G. PAVONCELLI.

Il ministro del tesoro

Firmato: L. LUZZATTI.

Firmato: Francesco Benedetti, mandatario speciale del signor comm. ing. Secondo Borgnini, come da mandato speciale 23 aprile 1898, recognito Querci.

Firmato: Ercole Sacerdoti per sè e come mandatario speciale dei signori Vittorio Friedenbergh e Francesco Parisi, come da mandato 3 marzo 1898, recognito Chiurlo.

Firmati: Vincenzo Longhi, testimone;
Washington Rigoletti, teste.

L'Ispettore Capo-Sezione
Delegato alla stipulazione dei contratti
pel servizio delle ferrovie

Firmato: SEBASTIANO SINAGLIA.

Per copia conforme che si rilascia per uso amministrativo:

L'Ispettore Capo Sezione
Firmato: S. SINAGLIA.

Art. 2.

« La detta Convenzione sarà registrata col diritto fisso di una lira, ogni altro escluso. »
Pongo a partito quest'articolo.

(È approvato).

Fra breve si voterà a scrutinio segreto anche su questo disegno di legge.

Pagamento degli stipendi ai medici condotti.

Presidente. L'ordine del giorno reca: Discussione del disegno di legge sul pagamento degli stipendi ai medici condotti.

Si dia lettura del disegno di legge.

Lucifero, segretario, dà lettura del disegno di legge.
(Vedi Stampato n. 128-c).

Presidente. La discussione generale è aperta su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare chieggo alla Commissione se intenda mantenere il suo ordine del giorno, che è il seguente:

« La Camera invita il Governo a presentare un disegno di legge al fine di rendere più pronta ed efficace la disposizione dell'articolo 171 della legge comunale e provinciale, e di assicurare, a tutti quanti gli impiegati delle Amministrazioni locali, il regolare pagamento del loro stipendio secondo i rispettivi capitoli. »

Pelloux, presidente del Consiglio, ministro dell'interno. Non ho difficoltà di accettare quest'ordine del giorno come invito, come raccomandazione.

Pozzi Domenico, relatore. Domando di parlare.

Presidente. Ha facoltà di parlare.

Pozzi Domenico, relatore. Appunto la Commissione non ha proposto l'ordine del giorno altrimenti che come un invito, e poichè il ministro dell'interno lo accetta come tale, non ho altro da dire.

Presidente. Allora lo ritira, perchè la Camera non fa inviti.

Pozzi Domenico, relatore. Lo ritira.

Presidente. Allora passeremo alla discussione degli articoli.

Art. 1.

Gli stipendi dei medici, che i Comuni hanno obbligo di mantenere in forza degli articoli 145, comma 5°, della legge comunale e provinciale, e 14 della legge 22 dicem-

bre 1888 sulla tutela dell'igiene e della sanità pubblica, saranno pagati a rate mensuali, ove non sia altrimenti stabilito dai rispettivi capitolati.

(È approvato).

Art. 2.

Quando il pagamento non segua esattamente alla scadenza, i medici interessati potranno rivolgersi al prefetto, il quale, udito il Comune, provocherà, ove ne sia il caso, i provvedimenti d'ufficio a sensi dell'articolo 171 della legge comunale e provinciale (testo unico approvato col regio decreto 10 febbraio 1889, n. 5921).

(È approvato).

Art. 3.

Verificandosi in corso d'anno un secondo ritardo, la Giunta provinciale amministrativa, udito il Comune, ed accertato il buon servizio del medico reclamante, può deliberare che anche le ulteriori rate da scadere nell'anno, siano soddisfatte direttamente dall'esattore ai medici.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Donati.

Donati. Ho chiesto di parlare su questo articolo per fare questa osservazione: con la frase « udito il Comune » non s'intende bene se deve essere raccolto il Consiglio comunale o se possa bastare la dichiarazione della Giunta o del Sindaco.

Io non propongo emendamenti, mi basta che la Commissione ed il ministro esprimano il proprio avviso in proposito perchè non possano sorgere nell'avvenire delle eventuali questioni.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Pozzi Domenico, relatore. La Commissione ha usato la espressione: « udito il Comune » perchè non si tratta altro che d'informare; non occorrono quindi deliberazioni in proposito del Consiglio nè della Giunta; basta il parere del sindaco che è il capo del Comune. Potrei proporre che alla frase: « udito il Comune » sia sostituita l'altra: « udito il sindaco del Comune. »

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Monti-Guarnieri.

Monti-Guarnieri. Io sono d'accordo, in massima, con l'onorevole Donati; ma non posso accettare la proposta del relatore, il quale

vorrebbe che alle parole: « udito il Comune » fossero sostituite queste: « udito il sindaco del Comune. » Faccio osservare alla onorevole Commissione che in caso di scioglimento del Consiglio comunale, naturalmente è il Commissario Regio che ha i poteri del Consiglio comunale. Io pregherei quindi la Commissione a voler sostituire alle parole: « udito il Comune » queste altre: « udita la rappresentanza comunale. » Si tratta di deliberazioni molto gravi, che non possono essere rimesse solo all'arbitrio del Sindaco. Ci sono molti paesi ove le lotte politiche sono violentissime, e secondo che il medico comunale sarà iscritto a questo o a quel partito, il sindaco farà il certificato più o meno buono. Quando, invece, la deliberazione fosse rimessa al Consiglio comunale, mi sembra che il buon diritto del medico sarebbe meglio garantito.

Presidente. Faccio osservare che questo disegno di legge è già stato modificato dall'altro ramo del Parlamento, e viene ora alla Camera per la seconda volta. Fare una piccola modificazione di dizione sarebbe dannoso, perchè il disegno stesso dovrebbe ritornare nuovamente al Senato, e quindi alla Camera. A me sembra che basterebbe una dichiarazione da parte della Commissione che rimanesse inserita negli atti del Parlamento.

Pozzi Domenico, relatore. Io prego i colleghi a cui sta a cuore l'approvazione di questa legge, che è d'indiscutibile carattere d'urgenza, a non volere insistere in modificazioni nel desiderio di una più perfetta forma. L'effetto sarebbe quello che ha segnalato il nostro presidente, cioè un ritardo nell'approvazione della legge, ritardo che potrebbe avere dannose conseguenze.

Donati. Ricordando quanto molto opportunamente disse il nostro presidente, dichiaro di non proporre emendamenti appunto perchè la legge non subisca ritardi. Però bisogna che siamo chiari, perchè se no faremo nascere in seguito delle confusioni.

Monti-Guarnieri. Io accolgo molto volentieri l'invito dell'onorevole presidente, ma desidererei che il ministro dell'interno facesse questa dichiarazione e che restasse negli atti parlamentari, perchè soltanto in questo modo si potrà dare alla parola *Comune* quell'interpretazione che la Commissione ha dato.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole presidente del Consiglio.

Pelloux, presidente del Consiglio. Per me quando

si dice: *udito il Comune*, non si può intendere che la rappresentanza effettiva del Comune.

Voci. Benissimo!

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Monti-Guarnieri.

Monti-Guarnieri. Allora pregherei il ministro di volere nel regolamento tener conto di questa nostra osservazione.

Pelloux, presidente del Consiglio. Ne sarà tenuto conto.

Presidente. Con quest'avvertenza rimane approvato l'articolo 3.

(È approvato).

Art. 4.

« A misura che verranno a scadere i contratti in corso per l'esercizio delle esattorie delle imposte dirette, si aggiungerà agli obblighi degli esattori quello di dover soddisfare, non ostante la mancanza di fondi di cassa, gli ordini di pagamento emessi dai Comuni e dai prefetti in favore dei medici, contemplati in questa legge; col diritto di percepire a carico del Comune l'interesse annuo del cinque per cento dalla data del pagamento, e di rivalersi di siffatta anticipazione e degli interessi sulle prime riscossioni di sovrimposte, di tasse e di entrate comunali, successive al pagamento delle somme anticipate. »

(È approvato).

Art. 5.

« L'esattore che ritardi l'esecuzione dell'ordine di pagamento è soggetto alle sanzioni stabilite dall'articolo 81 della legge 20 aprile 1871, n. 192, serie 2ª.

« In tale caso le multe vanno a beneficio della Cassa pensioni de' medici condotti che venisse istituita, ed intanto a favore del medico condotto del cui stipendio si tratti. »

(È approvato).

Si procederà alla votazione segreta di questi tre disegni di legge che sono stati ora approvati.

Si faccia la chiama.

Costa Alessandro, fa la chiama.

Prendono parte alla votazione:

Afan de Rivera — Alessio — Angiolini — Arnaboldi.

Baccelli Guido — Bacci — Badaloni —

Barzilai — Baselli — Bastogi — Berio — Bernini — Bertarelli — Bertetti — Biscaretti — Bonacossa — Bonardi — Borsani — Borsarelli — Bosdari — Bosetti — Bovio — Bracci — Branca — Brunetti Gaetano — Brunicardi.

Caetani — Cagnola — Caldesi — Calissano — Calleri Giacomo — Calvanese — Cambray-Digny — Carcano — Casalini — Castelbarco-Albani — Castiglioni — Cavalli — Ceriana-Mayneri — Chiapusso — China-glia — Cimorelli — Clementini — Cocuzza — Codacci-Pisanelli — Colombo Giuseppe — Colombo-Quattrofrati — Colonna Luciano — Colonna Prospero — Coppino — Costa Alessandro — Costantini — Costa-Zenoglio — Cottafavi — Credaro — Cremonesi — Crispi — Curioni — Cuzzi.

D'Alife — Dal Verme — De Amicis — De Cristoforis — De Felice-Giuffrida — De Gaglia — Del Balzo Gerolamo — Del Buono — De Marinis — De Michele — De Mita — De Nava — De Nobili — De Novellis — De Renzis — De Riseis Giuseppe — De Salvio — Di Bagnasco — Diligenti — Di Rudini Carlo — Di Sant'Onofrio — Di Trabia — Donati.

Facta — Falconi — Fazi — Ferri — Finardi — Finocchiaro-Aprile — Florena — Fortunato — Franchetti — Frascara Giuseppe — Fulci Nicolò.

Galimberti — Gallini — Gallo — Garavetti — Gatti — Gattorno — Ghigi — Ghilini — Gianolio — Giolitti — Giovanelli — Giuliani — Giusso — Gorio — Greppi — Guicciardini.

Imperiale.

Lacava — Lanzavecchia — Laudisi — Lazzaro — Lochis — Lojodice — Lo Re — Lucchini Luigi — Luchini Odoardo — Lucifero — Luporini — Luzzatto Attilio — Luzzatto Riccardo.

Magliani — Majorana Angelo — Manna — Marcora — Marescalchi Alfonso — Mariotti — Marsengo-Bastia — Massimini — Materi — Matteucci Mauro — Mazza — Medici — Menafoglio — Mezzanotte — Michelozzi — Mirto-Seggio — Mocenni — Monti-Guarnieri — Morandi Luigi — Morelli Enrico — Murmura.

Nasi — Nocito — Nofri.

Oliva.

Paganini — Pais-Serra — Palumbo — Pannattoni — Pantano — Papadopoli — Pasolini-

Zanelli — Pavia — Pavoncelli — Penna — Pennati — Piccolo-Cupani — Pinchia — Piovene — Pivano — Podestà — Pompilj — Pozzi Domenico — Pozzo Marco — Prampolini.

Radice — Rampoldi — Randaccio — Riccio Vincenzo — Rocca Fermo — Rogna — Romanin-Jacur — Romano — Rossi Enrico — Rossi Milano — Rubini — Ruffoni — Ruggieri.

Sacchi — Sanfilippo — Santini — Scaglione — Schiratti — Scotti — Selvatico — Serralunga — Silvestri — Socci — Sola — Sormani — Spirito — Suardo Alessio.

Talamo — Taroni — Tassi — Tecchio — Tizzoni — Tornielli — Torrigiani — Trinchera — Tripepi.

Vagliasindi — Valle Angelo — Valli Eugenio — Vendemini — Vianello — Vischi.

Wollemborg.

Zeppa.

Sono in congedo:

Baragiola — Bonacci — Bonin — Brunetti Eugenio.

Calleri Enrico — Calpini — Capoduro — Cappelleri — Cavagnari — Cereseto — Chiappero — Chiaradia — Ciaceri — Civelli — Collacchioni — Compagna.

D'Andrea — Daneo — D'Annunzio — De Asarta — De Giorgio — De Riseis Luigi — D'Ippolito — Di Rudini Antonio.

Gaetani di Laurenzana — Giampietro — Giunti — Grippo.

Lucca — Luzzatti Luigi.

Macola — Miniscalchi — Mussi.

Palberti — Picardi — Pini — Piola — Pizzorno — Poli — Pullè.

Raggio — Ridolfi — Rizzetti — Ronchetti.

Sanseverino — Serristori — Simeoni — Soliani.

Tinozzi.

Valle Gregorio.

Sono ammalati:

Bocchialini — Bombrini — Bonfigli.

Caffarelli — Carmine — Conti.

D'Ayala-Valva — Della Rocca — Di Scalea.

Freschi.

Imbriani-Poerio.

Lugli.

Maurigi — Melli — Mirabelli.

Ravagli.

Stelluti Scala.

Testa.

Vendramini.

Sono in missione:

Martini.

Assente per ufficio pubblico:

Bettolo.

Morando Giacomo.

Toaldi.

Presidente. Si lasceranno le urne aperte, e si procederà nell'ordine del giorno.

Presentazione di una relazione.

Presidente. Invito l'onorevole Pinchia a venire alla tribuna per presentare una relazione.

Pinchia. Mi onoro di presentare alla Camera la relazione sulla proposta di legge di iniziativa parlamentare per una lotteria a favore dell'esposizione Voltaica di elettricità e dell'industria serica che avrà luogo in Como nel 1899.

Presidente. Sarà stampata e distribuita.

Si chiedono notizie intorno alla salute dell'ex-deputato Alessandro Paternostro.

Bovio. Chiedo di parlare.

Presidente. Parli pure.

Bovio. Da Palermo giungono tristi notizie della salute di un nostro ex-collega, il professore Alessandro Paternostro, che ha reso tanti servigi alla scienza, ed è assai caro al paese ed alla Camera.

Prego l'onorevole nostro presidente di volere, a nome della Camera, prendere informazioni intorno alla salute di quel nostro ex-collega.

Presidente. Accolgo volentieri la sua preghiera, e mi farò un dovere di prendere le notizie di cui Ella ha parlato.

Discussione del disegno di legge sui provvedimenti per l'ordine pubblico.

Presidente. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Provvedimenti urgenti e temporanei pel mantenimento dell'ordine pubblico.

Anzi tutto havvi una proposta sospensiva presentata dall'onorevole Pantano, così concepita:

« La Camera, sospendendo la discussione e rimandando a novembre l'esame dei provvedimenti urgenti e temporanei per il mantenimento dell'ordine pubblico, passa all'ordine del giorno. »

A tenore del regolamento, la proposta sospensiva ha la precedenza su tutte le altre, e su di essa possono parlare due deputati in favore, compreso il proponente, e due contro.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Pantano.

Pantano. Sarò brevissimo; me lo impone l'indole stessa della questione non volendo io, nel proporre la sospensiva, falciare l'erba sotto i piedi ai valenti e numerosi oratori che si sono iscritti prima di me.

Non posso e non debbo entrare nel merito dei provvedimenti proposti, ma chiedo soltanto a me stesso ed alla Camera se veramente essi rivestano quel carattere di suprema urgenza, in nome del quale (in questa ora canicolare che incalza su tutto e su tutti) ci sia consentito di affrontare la discussione di provvedimenti destinati ad esercitare una influenza altamente restrittiva sulle pubbliche libertà.

Si potevano comprendere fino ad un certo punto i provvedimenti complessivi proposti dal Gabinetto Di Rudini. Passato, con un salto mortale, dalla via delle riforme liberali in quella della più acerba reazione politica, esso si era proposto di scimmiettare, sotto parvenze costituzionali, il famoso editto del 21 maggio 1814, col quale Vittorio Emanuele I, reduce dall'esilio, istigato dai suoi antichi cortigiani, credeva in buona fede di potere cancellare sedici anni di storia e di civiltà, facendo balzare dalla tomba nella sua interezza il regime medioevale del secolo precedente. Era tutto un programma al grido: *macchina indietro a tutto vapore*; dimenticando che non si possono applicare ad un popolo le regole della meccanica; perchè, opponendosi al suo graduale sviluppo, tutto ciò che vive e palpita in lui di tradizioni, di aspirazioni, tutte le conquiste del suo spirito, tutti i postulati della sua coscienza si ribellano, prorompono e rovesciano qualunque barriera artificiale, spezzano qualunque resistenza per ristabilire l'equilibrio tra il suo grado di civiltà e le proprie istituzioni.

Era una follia suicida: ma era un pro-

gramma di cui si vedevano le premesse, e si potevano prevedere le conseguenze. Ma, rovesciato quel Gabinetto, caduto prima di combattere sotto l'impeto dello spirito pubblico, e assunti al Governo altri uomini con l'intendimento di fare opera pacificatrice, con il proposito da essi apertamente dichiarato di governare con la legge e nella legge, di non violare il patto statutario; ristabilita la calma nel paese; snebbiato l'orizzonte da tutte quelle esagerazioni che impedivano la chiara visione degli uomini e delle cose; ripresa tranquillamente l'opera legislativa, siamo veramente in condizioni tali che, proprio nelle ultime sedute parlamentari, senza la possibilità di un ponderato esame e di un giudizio sereno, si debba offrire al paese lo spettacolo di una votazione precipitata di leggi, le quali vulnerano l'essenza stessa delle nostre libertà fondamentali?

Ese questa assoluta urgenza non si presenta, se nessun fenomeno, nessun fatto nuovo può legittimare questa fretta di legiferare, non sarebbe opera savia, opera prudente per gli uomini di Governo e per la Camera il sopprassedere? Avete a presidio transitorio dell'ordine gli stati di assedio, che non accennate a rimuovere, ma più ancora le bionde spighe cadute sotto la falce dei mietitori che hanno fatto opera di pacificazione sociale molto più di qualsiasi provvedimento speciale; perchè hanno contribuito ad attutire quella fame che fu causa prima dei tumulti. In condizioni siffatte, perchè non attendere tranquillamente il riaprirsi dei lavori parlamentari, per presentarvi alla Camera, se necessità lo vorrà, con questi provvedimenti, e chiedere su di essi un giudizio maturo; ma contemporaneamente con quelli d'indole economica che avete fatte balenare agli occhi del Paese; per modo che si possa giudicare del vostro programma nel suo complesso, per vedere se questo abbia la sua corrispondenza nei bisogni e nella coscienza collettiva della nazione?

E, badate, leggi siffatte non si propongono mai in un Parlamento, quando ancora gli animi sono turbati; quando la serenità dei giudizi, turbata ancora dall'impeto della bufera passata, non può, malgrado ogni sforzo di volontà, esercitarsi dal legislatore.

E ne diede una prova chiara l'onorevole Villa, nel suo discorso di ieri, quando ad una mia semplice interruzione (lui di consueto

così cauto e così calmo) rispose con impeto, invocando Dio che mi perdonasse quelle parole.

Quali parole? Allorchè egli parlava del popolo tumultuante di Milano lanciante tegole e pietre, io dissi: « ma non ferirono alcuno. »

Come! Siamo dunque ridotti a tale, nella sopraeccitazione degli spiriti, che non sia concesso nemmeno qui, in questa Camera, di poter fare un semplice accertamento di fatto nell'interesse della giustizia, senza che questo accertamento venga denunciato come delitto di lesa patria?

E, quasi non bastasse, l'onorevole Villa, accalorandosi, rendeva più aspra la sua osservazione, ricordando di aver visto egli il sangue nelle vie di Milano.

Una voce dall'estrema sinistra. Era a Torino!

Pantano. Io non so se fosse a Torino: valuto soltanto l'importanza morale della sua frase.

Ora l'onorevole Villa così sobrio, e così misurato nelle parole e nei modi, mi offriva ieri e mi offrirebbe oggi il destro ad una aspra risposta; se il sentimento di patria non fosse in me superiore al sentimento di parte; se il profondo desiderio dell'animo mio, di veder cancellate le più lontane tracce di quel sangue, non m'impedisce di analizzarlo.

Se un voto è qui concesso di fare, è questo e non altro, che su questi tristi lutti cittadini passi l'ala moderatrice del tempo, e s'invochi dal Dio della patria una cosa sola: l'oblio del sangue versato; per non ricordarsi d'altro sangue che di quello che fu versato insieme da borghesi e militari sui campi di battaglia, e che ne ho fede tornerà ad essere versato nuovamente, occorrendo, per le supreme rivendicazioni della gran patria italiana!

Ma io torno da questa breve divagazione alla mia proposta e dico: se ragioni imperiose non si appalesano dinanzi a noi, tali da invocare quei provvedimenti che io non mi permetto di analizzare per non entrare nel merito della questione, ma di cui tutti comprendono la gravità, perocchè essi riflettono in vario modo la libertà individuale, il diritto di associazione e di riunione, la tutela della propria personalità che è anche dovuta, pure servendo lo Stato, a coloro i quali sono preposti ai pubblici servizi; se, ripeto, nessuna ragione impellente s'impone alla Camera per

deliberare precipitosamente, io credo che il mio appello debba trovare nelle sfere del Governo, e nei banchi della Camera, onesta e benigna accoglienza. Non dimentichiamo, onorevoli colleghi, che uscire dalla legge è facile; il difficile è rientrarvi: l'eccesso genera l'eccesso. Dalla reazione contro gli uomini si passa poco per volta alla reazione contro le idee. E i sintomi che si ripercuotono dai tribunali agli atenei, dove è insidiata la libertà del pensiero (*Ooooh!*), sono una campana d'allarme che deve metterci tutti in sull'avviso. S'ingannano coloro che, dando forma legale all'arbitrio, credono con ciò di renderne meno tristi le conseguenze, di calmare gli spiriti, di attutire le passioni. Soltanto la giustizia e la verità possono fare opera pacificatrice. L'arbitrio, o presto o tardi, prepara quegli scoppi irrefrenabili di passioni a calmare le quali non sono sufficienti nè l'opera delle armi, nè quella dei tribunali militari; perchè, dopo avere accumulato l'elettrico, è follia voler fare il processo alla folgore. Chiudo queste parole che mi sgorgano più dal cuore che dal cervello, col rivolgere agli uomini del Governo ed ai miei colleghi della Camera che la pensano diversamente da me, l'appello con cui un eletto ingegno, mite di animo e di pensiero, Beniamino Constant, rivolgeva indarno ai reazionari della monarchia di Carlo X così come lo aveva rivolto indarno ai rivoluzionari del Direttorio: « Siate fedeli alla giustizia, che è di tutte le epoche: rispettate la libertà, che prepara tutti i beni: consentite che molte cose si sviluppino senza di voi e lasciate al passato la propria difesa, all'avvenire il proprio compimento. »

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Romanin-Jacur.

Romanin-Jacur. Prego la Camera di non accogliere la proposta dell'onorevole Pantano. Nella seduta del 17 maggio scorso dichiarai che io era disposto ad accogliere in massima tutti i provvedimenti politici che ci aveva proposto il passato Governo. Io non sono soddisfatto della limitazione che oggi ci si propone; ma, come dissi fino da allora, che sarei stato disposto ad accettare quel tanto che anche un Governo che fosse succeduto a quello dell'onorevole Di Rudini ci avrebbe presentato, voterò i provvedimenti che ci stanno dinanzi.

Invoco anch'io l'oblio che invoca l'ono-

revole Pantano sui fatti dolorosissimi che abbiamo dovuto pur troppo lamentare, e che tanto hanno conturbato il paese; ma credo che, se questo obbligo vogliamo veramente conseguire, dobbiamo adottare i provvedimenti necessari perchè quei fatti non abbiano possibilità di ripetersi.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole presidente del Consiglio.

Pelloux, presidente del Consiglio. Dichiaro nettamente che il Ministero respinge la sospensiva proposta, e soggiungerò poche parole esplicative.

Formato il nuovo Ministero, trovammo innanzi al Parlamento una serie di provvedimenti, alcuni d'indole temporanea ed urgente, altri d'indole permanente. Già nella dichiarazione che ebbi l'onore di fare a questa Camera, dissi che dei provvedimenti di carattere permanente ci riserbavamo lo studio, e che a novembre avremmo presentato la proposta per l'attuazione di quelli che avremmo accettati, oltre quelle altre proposte che provenivano dalle nostre decisioni e dai nostri intenti.

Soggiunsi però che io riteneva necessario di presentare taluni provvedimenti di indole urgente, sia per regolarizzare l'andamento della pubblica cosa, sia nell'interesse generale dell'ordine pubblico. E fra questi precisamente si trovano i provvedimenti contenuti nel disegno di legge n. 296, che gli onorevoli deputati in questo momento hanno dinanzi.

Dissi di più, e lo spiegai alla Commissione, alla quale presentai gli emendamenti al disegno di legge precedente, che noi eravamo alieni dal discutere ora, e dal far conoscere le nostre intenzioni circa taluni provvedimenti contenuti nel disegno di legge stesso, i quali avrebbero dato luogo a discussioni abbastanza gravi e lunghe intorno alle leggi fondamentali dello Stato.

Così accadde che da quel disegno di legge noi credemmo opportuno di scartare l'articolo 3, perchè era attinente alla competenza dei giudizi e derogava dal Codice penale; così pure lasciammo in sospeso l'articolo 4, che si riferiva al divieto delle pubblicazioni ritenute pericolose all'ordine pubblico, perchè derogava alla legge sulla stampa, che è pure fra le leggi fondamentali; parimenti lasciammo in disparte l'articolo 5 relativo

al diritto d'associazione, il che pure implicava una legge fondamentale dello Stato.

Sicchè, tolti questi tre articoli, in fondo che cosa rimaneva dei provvedimenti d'indole urgente e temporanea?

Ben poca cosa. (*Rumori e risa all'estrema sinistra*).

Voci a destra. Troppo poco.

Pelloux, presidente del Consiglio. Troppo poco, ma tutto quello che ci basta per ora! Resta cioè l'articolo 1, relativo alla regolarizzazione dello stato di assedio, che non fa che sanzionare lo stato attuale... (*Interruzioni a sinistra*) insomma è una specie di *bill* d'indennità. Rimane l'articolo secondo, il quale contiene provvedimenti temporanei per la pubblica sicurezza (*Interruzione all'estrema sinistra*) per cercare di togliere dalla società, in caso di bisogno, individui i quali, in occasione di disordini di qualsiasi genere, sono i primi perturbatori dell'ordine pubblico. (*Commenti e interruzioni*). Rimane l'articolo 6, il quale non è altro che la regolarizzazione di un fatto al quale ormai non si può in altro modo provvedere, cioè rimandare di un anno le elezioni dei Consigli comunali e provinciali. E finalmente l'articolo 7 per regolare lo stato attuale dei ferrovieri richiamati in servizio. E per questo punto, è opportuno dire subito in due parole come stanno le cose.

La legge di reclutamento non permette di richiamare sotto le armi, nè per precetto personale, nè oltre un dato tempo, individui appartenenti a speciali servizi di questa natura. Il precedente Ministero li ha richiamati sotto le armi, ed ha fatto bene a richiamarli: ma noi dunque oggi ci troviamo in uno stato di illegalità da cui dobbiamo uscire, e questo articolo ha specialmente siffatto scopo.

Ora io domando alla Camera se tutto questo sia veramente, come taluni dicono, un perturbare l'andamento dello Stato e sia una specie di reazione. Altri, invece, dicono che è troppo poco. Sarà poco: ma noi ce ne accontentiamo. (*Commenti e interruzioni*). Del resto, o signori, anche con quel poco che c'è, in attesa di altri provvedimenti che presenteremo se crederemo che ne sia il caso, noi per il momento crediamo che con questi che ci proponiamo, e anche con un leggero emendamento che vi sarà proposto dal ministro guardasigilli all'articolo 2, si possa, durante i pochi mesi che distano ancora dalla ripresa normale dei lavori parlamentari, andare avanti abba-

stanza bene, e prendiamo l'impegno che l'ordine pubblico in ogni caso lo sapremo mantenere e difendere. (*Approvazioni*).

Presidente. Veniamo dunque ai voti intorno alla proposta sospensiva presentata dall'onorevole Pantano:

« La Camera, sospendendo la discussione e rimandando a novembre l'esame dei provvedimenti urgenti e temporanei per il mantenimento dell'ordine pubblico, passa all'ordine del giorno. »

Chi approva questa proposta sospensiva voglia alzarsi.

(*Dopo prova e controprova la proposta sospensiva non è approvata*).

Barzilai. Chiedo di parlare.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Barzilai.

Barzilai. Respinta la sospensiva debbo presentare una proposta pregiudiziale che il regolamento distingue da quella sospensiva: ed in questo credo di avere consenziente il presidente del Consiglio e quello della Camera.

Il Governo domanda di richiamare in vigore una legge che non esiste più: quella del 1894.

Ora io non concepisco come si possa richiamare in vigore una legge che non c'è più, e non si debbano invece ripresentare gli articoli di questa legge affinché la Camera li discuta e li approvi.

Il regolamento della Camera dice chiaramente che le leggi si discutono e si votano non in blocco, non con richiami, ma articolo per articolo. Nella legge eccezionale del 1894 vi sono articoli che concernono la procedura, ed articoli che si riferiscono al merito.

Molti dei deputati che votarono quella legge oggi non sono più alla Camera, come moltissimi che oggi ci sono non c'erano allora. Quindi questa legge è sconosciuta alla maggior parte dei presenti.

Non capisco, dunque, come si possa, con un articolo, farne votare sette, impedendo quella discussione particolareggiata che è prescritta dallo Statuto fondamentale del Regno e dal regolamento della Camera. Perciò pongo questa pregiudiziale: che finché il Governo non avrà presentati tutti gli articoli di legge che vuole richiamare in vigore e vuol far votare, la Camera non possa intra-

prendere questa discussione... (*Movimenti del presidente*). Comprendo il sorriso dell'onorevole presidente, che potrebbe essere un'autorevole obbiezione.

Egli vuole dire questo: che anche in occasioni eccezionali, ad esempio per la votazione di Codici, si è presentato un articolo unico. Ma io osservo che, allora, fu presentato l'allegato al quale l'articolo si riferiva, e fu domandata la facoltà di mettere in vigore gli articoli dell'allegato stesso.

Ma oggi non si è fatto così: oggi ci si chiama a votare articoli che non abbiamo sott'occhio. Quindi noi ci troviamo in piena illegalità: e se anche si può, fino ad un certo punto, ammettere col presidente del Consiglio che di leggi eccezionali si debba parlare, egli consentirà che di metodi eccezionali di votazione e di discussione non vi sia assolutamente bisogno.

Presidente. Onorevole Barzilai, non ha ragione d'essere la pregiudiziale che Ella solleva, perchè qui si richiamano in vigore articoli che sono conosciuti. (*Rumori e interruzioni all'estrema sinistra*).

Ma facciano silenzio, altrimenti con questi rumori non si concluderà nulla.

Barzilai. Onorevole presidente, io le faccio osservare che l'onorevole Lazzaro, il più vecchio deputato della Camera, non conosce gli articoli di legge che si dovrebbero votare.

Lazzaro. No, scusi. Domando di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Lazzaro. Io dico che non c'è ragione alla pregiudiziale, poichè è costante consuetudine della Camera, quante volte si presenti una legge complessa, di adottare il sistema indicato dal presidente del Consiglio. Il deputato che non ha presente o che non conosce la legge richiamata in un disegno di legge da votarsi, la va a consultare. (*Rumori — Interruzioni*).

Abbiamo sempre fatto così, quando si è trattato di leggi *omnibus*.

Voci. Ma che *omnibus*, questo è un *tramway*! (*ilarità — Conversazioni*).

Lazzaro. Qui si tratta di una legge che contiene disposizioni diverse, di una di quelle leggi che, nel linguaggio parlamentare, si chiamano appunto *omnibus*. E in questi casi, ripeto, se si richiamano disposizioni di altre leggi e un deputato non le ricorda, non deve fare altro che andare a consultarle.

Qui dunque non c'è che una questione

bizantina e di lana caprina. (*Rumori vivissimi*).

Una voce. Non si possono adoprare questi espedienti, per sfuggire alla discussione.

Presidente. L'onorevole Nocito ha facoltà di parlare.

Nocito. Io parlo contro la pregiudiziale: ma credo che effettivamente l'articolo 2 di questo disegno di legge sia stato mal concepito, dappoichè bisognava mettere nell'articolo 2, per cura del passato Ministero, gli articoli della legge abolita e che noi oggi vogliamo richiamare in vigore. E ciò in base all'articolo 55 dello Statuto, il quale dice che le leggi si discutono e si votano articolo per articolo.

Ora, come possiamo noi discutere gli articoli di una legge abolita, se il testo non si trova riportato nel nuovo disegno di legge?

La questione si potrebbe accomodare, facendo distribuire, come allegato a questo disegno di legge, gli articoli di quella legge che si vuole richiamare in vigore. Così sarebbe tutto finito.

Voci. Si può fare per domani.

Nocito. Ma no, si può fare subito! (*Commenti*).

Gallo, relatore. Domando di parlare.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Gallo, relatore. Io vorrei presentare una pregiudiziale alla pregiudiziale stessa dell'onorevole Barzilai.

La pregiudiziale dell'onorevole Barzilai concerne soltanto l'articolo 2 del disegno di legge, e noi la discuteremo quando verrà in discussione l'articolo 2. (*Bravo! — No! no!*)

Facciamo intanto la discussione generale della legge...

Voci. No! no!

Gallo, relatore. Quando verrà in discussione l'articolo 2, discuteremo la pregiudiziale, perchè è evidente, ripeto, che la proposta dell'onorevole Barzilai non si riferisce a tutto il disegno di legge, ma ad una particolare disposizione di esso.

Tralascio di osservare un'altra cosa: che la conseguenza ultima, anche data la ragionevolezza della ipotesi fatta dall'onorevole Barzilai, sarebbe questa: che si dovrebbe mettere in discussione ogni singolo articolo della legge del 1894; lochè non si potrebbe fare se non quando verrà in discussione l'articolo 2.

Io quindi chiedo che per ora si inizi la discussione generale; quando saremo arrivati all'articolo 2, si potrà ripresentare e risolvere la pregiudiziale. (*Bene!*)

Barzilai. Chiedo di parlare contro la pregiudiziale dell'onorevole Gallo.

Presidente. Ma allora faremo la pregiudiziale alla pregiudiziale della pregiudiziale. (*Si ride*).

Barzilai. Se noi dobbiamo iniziare una discussione generale la quale abbia tratto a tutti gli argomenti contemplati nel disegno di legge, io domando all'onorevole Gallo: quale strada noi faremo col metodo suo? Noi faremo una discussione generale intorno a una parte del disegno di legge che, per le sue stesse dichiarazioni, deve restare impregiudicata; quindi, molto probabilmente, faremo una discussione inutile. Ora, trattandosi di un *omnibus*, vale a dire di molte leggi riunite in un progetto unico, e la discussione generale riferendosi a tutte queste leggi, noi abbiamo il diritto e il dovere di risolvere questa mia pregiudiziale, senza che ad essa si possa chiudere il passo. D'altronde, l'osservazione fatta dall'onorevole Lazzaro non regge assolutamente: e mi dispiace di doverlo dire a lui, che ha tanta autorità in questa Camera e per i suoi precedenti e per il suo stato di servizio. Egli ha parlato di casi in cui una legge richiama un articolo di un'altra; e sta bene. Ma la sua osservazione non si riferisce al caso in cui un articolo di legge ne richiami altri otto o nove. In questo caso lo Statuto del Regno, ricordato dall'onorevole Nocito, ordina la discussione precisa ed articolata dei singoli articoli. Mi pare quindi che si debba risolvere la pregiudiziale nel senso da me indicato. (*Rumori*).

Presidente. Faccio notare alla Camera che non una volta, ma più e più volte si sono votati articoli che richiama articoli di altre leggi; e la Camera, quando desiderava di averne più precisa cognizione, domandava che si leggessero. (*Rumori*).

Verremo ai voti. (*Rumori vivissimi*).

Pelloux, presidente del Consiglio. Domando di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà. (*Segni d'attenzione*).

Pelloux, presidente del Consiglio. Il Ministero respinge la pregiudiziale, e prega la Camera di non accettarla. Inoltre debbo ricordare che

nel 1897 la Camera votò l'ordinamento dell'esercito in tre articoli che ne sostituivano 112. (*Interruzioni — Commenti all'estrema sinistra*).

Questa, che si solleva ora, è una questione troppo piccina! Se si trattasse di articoli di 20 o 30 anni fa, comprenderei l'obiezione; ma si tratta di una legge del 1894! (*Rumori — Commenti*).

Una voce all'estrema sinistra. È una legge che non esiste più.

Pelloux, presidente del Consiglio. Ora io dico che l'insistere nel voler rimandare la discussione generale non mi pare giusto. La discussione generale, se si vuole stare al regolamento, non può riferirsi che al concetto fondamentale della legge. È vero che una legge, secondo lo Statuto, deve essere votata articolo per articolo; ma s'intende che la discussione e la votazione degli articoli sono una cosa diversa dalla discussione generale. Per queste ragioni, sulle quali non voglio più insistere per non tediare la Camera, prego gli onorevoli deputati di respingere la pregiudiziale.

Presidente. L'onorevole Barzilai insiste nella sua proposta?

Barzilai. Mi duole, ma debbo insistere. (*Rumori*).

Presidente. Allora verremo ai voti.

Una voce all'estrema sinistra. Per votazione nominale! (*Rumori vivissimi*).

Presidente. Intorno alla proposta dell'onorevole Barzilai è chiesta la votazione nominale dagli onorevoli Nofri, Ferri, Prampolini, Gatti, Badaloni, Caldesi, Vendemini, Tassi, Basetti, Garavetti, De-Cristoforis, Rampoldi, De Felice-Giuffrida, Credaro e Pennati. (*Rumori e conversazioni animate*).

Gallo, relatore. Domando di parlare.

Presidente. Siamo in votazione.

Gallo, relatore. Per una dichiarazione.

Presidente. Per una dichiarazione ha facoltà di parlare.

Gallo, relatore. Debbo dichiarare alla Camera che sono state date in questo momento le disposizioni affinché sia distribuito subito, come allegato a questo disegno di legge, il testo della legge del 1894. (*Bravo!*)

Così tutti i deputati possono averla presente quando si discuterà l'articolo 2.

Voci all'estrema sinistra. Ma occorre per la discussione generale. (*Rumori e agitazione all'estrema sinistra*).

Risultamento delle votazioni.

Presidente. Comunico, intanto, alla Camera il risultamento delle votazioni a scrutinio segreto per i seguenti disegni di legge:

« Pagamento degli stipendi ai medici condotti »:

Presenti e votanti	219
Maggioranza	110
Voti favorevoli	192
Voti contrari	27

(*La Camera approva*).

« Indennità di equipaggiamento ai sottotenenti di nuova nomina nell'esercito permanente »:

Presenti e votanti	219
Maggioranza	110
Voti favorevoli	180
Voti contrari	39

(*La Camera approva*).

« Costruzione ed esercizio di un magazzino (Sylos) per pubblico deposito di granaglie ed articoli affini nella stazione ferroviaria marittima di Venezia »:

Presenti e votanti	219
Maggioranza	110
Voti favorevoli	183
Voti contrari	36

(*La Camera approva*).

Proposta del Presidente.

Presidente. Propongo alla Camera che si sospenda la seduta per mezz'ora, sino a che sia stampata e distribuita la legge del 1894 che si richiama in vigore nel disegno di legge per provvedimenti d'ordine pubblico.

Con questo rinunziano alla domanda di votazione nominale?

Barzilai. Rinunciamo anche alla pregiudiziale.

(*La seduta è sospesa alle ore 16.20 e ripresa alle 17.15*).

Segue la discussione del disegno di legge per provvedimenti d'ordine pubblico.

Presidente. La legge alla quale si accenna nell'articolo 2, è ora stampata e distribuita, e rimane come allegato al disegno di legge in discussione.

Il Governo accetta che la discussione si apra intorno al disegno della Commissione?

Finocchiaro-Aprile, ministro di grazia e giustizia. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Finocchiaro-Aprile, ministro di grazia e giustizia. Il presidente del Consiglio, prendendo a parlare circa la proposta sospensiva fatta dall'onorevole Barzilai, e insistendo perchè la Camera non l'avesse accolta, accennò quali erano le proposte che il nuovo Gabinetto aveva creduto di presentare in confronto a quelle del Gabinetto precedente; e indicò le ragioni per le quali alcune di esse sono state mantenute, rimandando a momento più opportuno le proposte di carattere organico e definitivo. Aggiunse poi la dichiarazione che, per alcuna delle proposte che sono innanzi alla Camera, il Governo avrebbe comunicato qualche emendamento. Se la pregiudiziale fatta dall'onorevole Barzilai, dopo la sospensiva, non avesse ritardato l'inizio della discussione, fin d'allora, sciogliendo la riserva fatta dall'onorevole presidente del Consiglio, avrei comunicato alla Camera gli emendamenti che egli aveva annunziati.

Per rendere pertanto più semplice la discussione, ho chiesto di parlare prima che fosse iniziata la discussione in merito di questo disegno di legge.

Come la Camera ha udito, il Governo insiste nelle disposizioni contenute nell'articolo 2 del disegno di legge: nel chiedere, cioè, che sia richiamata in vigore la legge 15 luglio 1894, numero 316, per provvedimenti di pubblica sicurezza; nel chiedere che la Camera voglia, in linea temporanea, consentire al potere esecutivo di avvalersi, per il termine dalla legge segnato, delle facoltà straordinarie che, con la legge del 1894, furono dal Parlamento accordate al Governo del Re.

Il Governo crede però di dover rinviare una delle disposizioni contenute nella legge del 1894: quella cioè contenuta nell'articolo 3 della legge medesima. (*Commenti*).

La legge del 1894, nel suo primo articolo, stabilisce la facoltà di assegnare a domicilio coatto, oltre le persone indicate nella legge di pubblica sicurezza del 30 giugno 1889, coloro che riportarono una condanna per uno dei seguenti reati: delitti contro l'ordine pubblico preveduti nel titolo quinto, libro secondo, del Codice penale; delitti con-

tro l'incolumità pubblica; delitti preveduti dagli articoli 1 e 6 pei reati commessi con materie esplodenti.

Nell'articolo 2 determina le modalità da seguire per l'assegnazione a domicilio coatto.

L'articolo 3 estende questi provvedimenti a coloro che abbiano manifestato il deliberato proposito di commettere vie di fatto contro gli ordinamenti sociali; disposizione, questa, che nel disegno di legge presentato dal passato Gabinetto fu modificata, aggiungendo al « proposito deliberato di attentare con vie di fatto » le parole « con atti preparatorî. »

Ora tenuto conto delle disposizioni esistenti nella legge di pubblica sicurezza e nel Codice penale, specie a riguardo dell'istigazione a delinquere e del tentativo; e tenuto conto più specialmente dell'articolo 4 della legge stessa del 1894 di cui si domanda il richiamo in vigore, e per il quale è data facoltà alla Commissione provinciale, nel caso in cui motivi gravi di pubblica sicurezza possano consigliarlo, di ordinare anche l'arresto preventivo delle persone destinate per l'assegnazione a domicilio coatto, è parso al Governo che non fosse necessario l'articolo 3.

Esso farebbe sorgere, per la determinazione degli atti preparatorî, gravi contestazioni di carattere giuridico.

Anche senza questa aggiunta, l'articolo 3 ha dato luogo, nella stessa sua formula primitiva del 1894, a critiche severe nella Camera e nel Senato del Regno e a non lievi difficoltà.

Ora la questione alla quale si riferisce è bene non sia pregiudicata, sia pure in via temporanea, con la presente legge: tanto più che il Governo si propone di presentare nel prossimo novembre un disegno di legge che risolva più razionalmente le questioni riguardanti l'istituto del domicilio coatto.

D'altronde, con le facoltà derivanti dal richiamo in vigore della legge del 1894, coordinata con le altre disposizioni delle leggi vigenti, il Governo è in grado di provvedere con animo sicuro alle supreme necessità dell'ordine pubblico.

Convinto di avere con questa legge e con le altre alle quali è coordinata, trovato il modo di tutelare la pubblica tranquillità, il Governo crede di non dovere insistere nella disposizione contenuta nell'articolo 3°, tanto più che le altre disposizioni della legge del

1894 rimarranno in pieno vigore; e si augura che le sue proposte, con questo emendamento, saranno accolte dalla Commissione e dalla Camera. (*Commenti*).

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole presidente della Commissione.

Chinaglia, presidente della Commissione. A nome della Commissione incaricata dell'esame di questo disegno di legge, mi corre l'obbligo di fare una breve dichiarazione sul rinvio proposto dal Governo della disposizione già accennata dal ministro guardasigilli.

I provvedimenti che ci stanno dinanzi riguardano una materia delicatissima, nella quale il Governo è principalmente impegnato, avendo esso la maggiore responsabilità nella tutela dell'ordine pubblico. Partendo da questa considerazione la Commissione, come avrete veduto dalla relazione diligentemente compilata dall'onorevole Gallo, non ha creduto di entrare nell'apprezzamento dei criteri pei quali il Ministero presente ritenne di dover per ora diminuire la portata dei provvedimenti presentati dal precedente Gabinetto.

Coerentemente a questo concetto la Commissione ritenne di non dover discutere in quest'affrettato momento i motivi che determinarono il Governo a rinunciare alle disposizioni dell'articolo 3 della legge del 1894, che, nella sua maggioranza, la Commissione aveva accettato quando questa proposta era stata presentata dal Governo stesso. La Commissione, quindi, si astiene su questo punto da qualsiasi giudizio, lasciando, per sua parte, impregiudicata la questione dinnanzi la Camera e liberi nel loro voto i singoli Commissari. (*Bene! — Commenti*).

Finocchiaro-Aprile, ministro di grazia e giustizia. Chiedo di parlare.

Presidente. Parli pure.

Finocchiaro-Aprile, ministro di grazia e giustizia. L'articolo 2 del disegno di legge in discussione sarebbe, dunque, modificato, a proposta del Governo, nei seguenti termini: « Sono richiamate in vigore le disposizioni della legge 19 luglio 1894, n. 366, sui provvedimenti di pubblica sicurezza, meno quelle degli articoli 3 e 5 della legge medesima. »

L'articolo 3 sarebbe soppresso.

L'articolo 5 è mantenuto nei termini indicati nel disegno di legge che gli onorevoli deputati hanno presente. (*Commenti animati*).

Presidente. Ma facciano silenzio!

Dunque, l'articolo 3 sarebbe soppresso;

l'articolo 5 sarebbe quello stesso che è nel disegno di legge a cui gli altri articoli della legge del 1894 rimangono uniti come allegato.

Ora dichiaro aperta la discussione generale. È iscritto primo l'onorevole Lazzaro.

L'onorevole Lazzaro ha facoltà di parlare.

Lazzaro. Dopo le dichiarazioni dell'onorevole guardasigilli, e tenuto conto delle condizioni in cui si trova la Camera, darei prova d'ingenuità, se pretendessi di fare un discorso.

Sono lieto delle dichiarazioni del Guardasigilli, le quali, però, non mi persuadono a votare il richiamo in vigore della legge del 1894; quindi, approvo il concetto di conciliazione che è proposto dal Ministero, ma fedele alle mie tradizioni e ai miei principî, voterò contro alla prima parte di questi provvedimenti, approvando, invece, tutti gli altri. (*Commenti*).

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Spirito.

Spirito. Le dichiarazioni dell'onorevole Guardasigilli hanno tolto quasi tutta l'importanza a questo disegno di legge, poichè l'articolo 2, e per esso l'articolo 3 della legge del 1894, ne era come il nocciolo, la sostanza, e il resto non è che buccia di molto minore importanza. Se fosse rimasto l'articolo 2 così come era, avrei dimostrato alla Camera come la legge del 1894 avesse una portata di gran lunga minore dell'articolo che questo disegno di legge richiamava in vigore, e come tale articolo snaturasse, fino ad un certo punto, l'indole di quella legge e le desse una portata così vasta e così grave che io che fui il relatore della legge del 1894, non avrei saputo approvare questo disegno di legge. Ma ora il Ministero ritira questo articolo ed io, fino ad un certo punto, approvo. Dico *fino ad un certo punto*, perchè l'articolo 3 lo avrei votato, salve le ultime parole, le quali non costituiscono, come dice l'onorevole relatore della Commissione, una questione di maggior precisione di linguaggio, ma contengono, invece, un concetto assai diverso da quello della legge del 1894.

Nel 1894 correvano tempi difficili ed eccezionali, diversi d'indole dai giorni difficili e dolorosi che abbiamo ultimamente trascorso. In quel tempo quasi tutta l'Europa era stata funestata da attentati così gravi e così feroci che ogni Governo dovette correre alla difesa con mezzi eccezionali. Gravi fatti

ebbero a verificarsi nella stessa Inghilterra, a Parigi, a Barcellona, a Madrid e a Roma stessa, dove perfino la piazza di Montecitorio fu bagnata di sangue cittadino. Fu in tale ambiente che il Governo credette di aver bisogno di maggiori mezzi di prevenzione e di repressione; e le leggi eccezionali furono votate da tutti, salvo da pochi colleghi di quell'estrema parte della Camera. (*Accenna a sinistra*).

Ora questo disegno di legge veniva a snaturare l'indole della legge del 1894 con le ultime parole di quell'articolo 3, per effetto delle quali si sottoponevano alla grave misura del domicilio coatto anche coloro che, con atti preparatori, avessero mostrato il deliberato proposito di attentare non solo agli ordinamenti sociali ma anche alla *costituzione dello Stato*.

Tutte le opinioni politiche, le quali avessero per poco ecceduto nella loro propaganda, avrebbero potuto determinare la grave misura del domicilio coatto. Ed è questo che io non avrei approvato, perchè il domicilio coatto è per me una gravissima misura, la quale può, giustamente, colpire il delinquente, il malfattore; ed io non esito a chiamare delinquente e malfattore l'anarchico che, con animo feroce e vandalico, abbatte e incendia edifici e porta la strage per le vie delle città, uccidendo donne, fanciulli, vecchi, gente inerme, innocente ed innocua; ma, conservatore quanto volete, però liberale d'antica data, non avrei dato il mio voto ad una misura di rigore e di prevenzione di questo genere, che avesse potuto colpire le opinioni politiche di altri partiti, per quanto fervidamente propugnate e professate.

Ora il Governo ritira non solo quelle parole, che io non avrei approvate, ma ritira tutto l'articolo 3 della legge del 1894. E poichè è giudice il Ministero, in una questione così delicata, delle condizioni in cui si trova il paese e dei mezzi di cui il Governo ha bisogno, perchè l'ordine pubblico sia mantenuto, noi non possiamo, nè dobbiamo essere più realisti del Re. Nondimeno, me lo perdonino gli egregi uomini che siedono al banco del Governo, io avrei preferito di gran lunga che la proposta fatta ora fosse stata fatta prima, perchè non rimanesse nella coscienza della Camera e del paese il dubbio che quello che pareva necessario due giorni fa fosse ad un tratto, e per altre ragioni, divenuto non più

necessario al mantenimento dell'ordine pubblico. Ma, ripeto, il miglior giudice è il Governo; ed io accetto le sue dichiarazioni.

Peraltro, ciò a noi deve dimostrare una cosa sola, cioè, che il Governo ed il capo di esso soprattutto hanno la profonda convinzione che, senza altri mezzi, senza altri provvedimenti, sentono in sè la forza e la coscienza di poter mettere un argine al dilagamento dei partiti sovversivi.

Ma io non vorrei che il presidente del Consiglio dei ministri dovesse battere in ritirata anche su quello che fu il vero ed unico programma del Governo, perchè nessun altro ce n'è stato tracciato finora, cioè, in quello che disse l'onorevole Pelloux nella sua circolare ai prefetti del Regno, allorchè assunse il potere. Io applaudii di gran cuore alle sue parole; applaudii quando egli diceva ai pubblici funzionari: voi avete non solo il diritto, ma il dovere di resistere alla propaganda sovversiva, in qualunque modo e sotto qualunque forma essa si manifesti; e quando voi resistete, prevenite e reprimete, siate certi di trovare la più ampia approvazione da parte del Governo. Io auguro al Ministero che in questo, che fu l'unico programma enunciato, si mantenga fermo e saldo. Il capo del Governo, che è un valoroso generale, mi affida che su questo punto non batterà mai in ritirata.

Ed allora io sono d'accordo con voi. Anch'io non ho grande fiducia nei mezzi straordinari, ma ho molta fiducia nell'azione del Governo. Quando l'azione del Governo è franca, sicura, energica, le leggi ordinarie bastano e soverchiano. Non siate fiacchi, non siate compiacenti, non accettate e non chiedete, respingete anzi certe alleanze eterogenee ed inesplicabili; le quali, vostro malgrado, un giorno o l'altro vi costringerebbero a venir meno a quel programma, che avete enunciato nella vostra circolare. Ricordate che gran parte dei dolorosi avvenimenti del maggio scorso sono dovuti ad una condotta di Governo assai diversa da quella che l'onorevole Pelloux tracciava nella sua circolare.

Come vedete, signori, tolta così la parte sostanziale della legge, abuserei del vostro tempo e della vostra cortesia, se volessi proseguire in un discorso, che non avrebbe più alcuna ragione di essere. Voglio, soltanto, rivolgere al Ministero una calda raccomandazione.

Nel disegno di legge che si era presentato dal Ministero Di Rudini, si prometteva un disegno di legge sulla proclamazione dello stato d'assedio. Questa parte del disegno di legge è stata eliminata. Ora io domando al Governo: quale è la ragione di questa soppressione? Crede che sia inutile questo disegno di legge? Ed allora io non approverei questa idea. O crede che sia utile e necessario, e si riserva di provvedere? Ebbene, ne prenda impegno innanzi alla Camera.

Io prima pensavo che non fosse utile, anzi fosse dannoso, provvedere, con una legge, ad uno stato eccezionale, e che per sè è *ex lege*, qual'è quello dello stato d'assedio; ma ormai ci siamo messi sopra una china così sdrucchiola, abbiamo tanto ecceduto, che quello che a me pareva inutile, e forse pericoloso, adesso lo ritengo una necessità, anzi una salvezza.

Abbiamo ecceduto, proclamando lo stato d'assedio in contrade, dove non c'era nessun motivo per sospendere le leggi ordinarie; abbiamo ecceduto, concentrando nelle mani dei commissari regi poteri così vasti, permettendoci la parola, così enormi, che io ne sono preoccupato.

Io, ieri, non ho votato l'autorizzazione a procedere contro alcuni nostri colleghi. Voi sapete che a me non manca il coraggio di dire francamente la mia opinione. Non ho votato, perchè non mi sentiva la forza di dire *no*, di fronte ad imputazioni assai gravi ed in momenti assai difficili; ma neppure mi sono sentita la forza di dire *sì*, quando ritengo che sieno illegali ed illegittimi i tribunali di guerra, quando giudicano dei semplici cittadini imputati di reati comuni.

Sono illegittimi i tribunali di guerra, perchè voi li potete istituire, al massimo, secondo le norme e nei confini del Codice militare.

Ma il Codice per l'esercito dice all'articolo 540 che i tribunali di guerra sono sostituiti ai tribunali militari. Nessuno ha mai sognato di dire che i tribunali di guerra si possano sostituire ai tribunali ordinari.

Eppure, o signori, vedemmo ripetersi questo fenomeno così grave assai frequentemente.

È vero che la nostra Corte di cassazione nel 1894, di fronte ad una deliberazione della Camera, ha trovato legale la istituzione dei tribunali di guerra. Ma quella decisione, è necessario ricordarlo, diceva così:

« La proclamazione dello stato d'assedio può essere giustificata, se non dalla legge scritta, dalla suprema legge della necessità della patria, ossia da necessità di governo.

« Di questa necessità è solo giudice il Parlamento, il quale con l'ordine del giorno 3 marzo 1894 approvò la proclamazione dello stato d'assedio e la condotta del Governo. »

Ebbene, dopo quattro anni noi scendiamo ancor più per questa china. Quando la Corte di cassazione ha trovato legale la istituzione dei tribunali di guerra solo perchè la Camera l'aveva già approvata; oggi voi trovate legale la istituzione dei tribunali di guerra senza nessuna approvazione del Parlamento, quando innanzi all'imminente voto della Camera il precedente Gabinetto ha preso la fuga. (*Commenti*).

E intanto, quantunque manchi finora allo stato d'assedio proclamato a Milano, in Toscana ed a Napoli, ogni legalizzazione da parte del Parlamento, voi avete ritenuto, ieri come cosa indiscussa ed indiscutibile la legale istituzione dei tribunali di guerra! Ciò è assai grave.

Badate che il giorno in cui voi presenterete una legge sullo stato di assedio, ed io vi prego di presentarla, dovete provvedere a che questo stato di assedio non sia proclamato che in casi gravissimi, in cui la necessità sia evidente e s'imponga alla coscienza del paese, il quale si deve abituare a ritenere come cosa preziosa, sacra ed intangibile le libere istituzioni.

Ricordatevi che quando presenterete questo disegno di legge i poteri straordinari da concentrare nelle mani di un militare devono essere limitati al minor numero possibile; e soprattutto non dovete gittare il discredito sulla magistratura, istituendo tribunali eccezionali, per giudicare semplici cittadini imputati di reati comuni.

Ricordatevi che non potete mai fare a meno del sindacato e della sanzione del Parlamento. Come tutti i Decreti-legge, anche quelli che proclamano lo stato d'assedio hanno bisogno di essere presentati al Parlamento per essere convertiti in legge. Solo così il Parlamento può giudicare se il potere esecutivo si sia mantenuto nei limiti della necessità, o questi limiti abbia oltrepassato.

Questa è la mia raccomandazione. Aggiungo solo che se ho dichiarato di confidare che il Ministero mantenga saldamente l'ener-

gico programma enunciato nella sua circolare ai prefetti dall'onorevole Pelloux, debbo dichiarare ugualmente che ogni cittadino ha il dovere, quando l'ordine pubblico sia profondamente turbato, di associarsi all'opera del Governo, per resistere ai partiti sovversivi, che vorrebbero mettere in pericolo le istituzioni della patria.

Facciamolo, o signori, e facciamolo apertamente. La causa dell'ordine e delle libere istituzioni è troppo alta, è troppo bella, perchè noi non dovessimo abbracciarla con fronte alta, con serena e sicura coscienza. (*Approvazioni*).

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole De Felice Giuffrida.

De Felice Giuffrida. Il Governo ha ritirato gli articoli 3 e 5 della legge del 1884 ed ha fatto bene; ma avrebbe fatto meglio se avesse ritirato tutta la legge. Infatti, mediante questi provvedimenti eccezionali, il Governo si pone in contraddizione con sè stesso, mettendo in urto stridente le parole pronunziate e i fatti compiuti.

E in vero, in una delle ultime sedute, l'onorevole presidente del Consiglio dichiarava di voler tornare, nel più breve termine possibile, entro i limiti della legge comune. Adesso, a pochi giorni di distanza, esce dai limiti della legge e propone alla Camera provvedimenti eccezionali!

È vero che il Governo ha ritirato l'articolo 3 della legge 19 luglio 1894, ma ha mantenuto l'articolo 1, nel quale si nasconde una grave minaccia. Del pari è vero che il Governo non insiste nelle disposizioni contenute nell'articolo 5, ma ha proposto una nuova formula dell'articolo, secondo me, molto dubbia e pericolosa.

Voi avete udito testè l'onorevole Spirito: egli ha detto che gli anarchici, e fra essi anche coloro che si mantengono nel campo degli ideali, sono malfattori, sono delinquenti volgari. (*Interruzioni — Rumori*).

E se in questo modo, in piena Camera, viene a parlare un onorevole deputato, se questo giudizio egli ha il coraggio di esporre qui presenti voi, presenti noi, (*Oh! oh!*) voi che avete combattuto per la causa della libertà, noi che ai nuovi ideali abbiamo dedicato la nostra esistenza, potete immaginarvi, onorevoli colleghi, quale interpretazione restrittiva vorranno dare alla legge le Commis-

sioni provinciali, le quali mirano più a colpire che a giudicare.

Una voce. Fanno bene.

De Felice Giuffrida. Non raccolgo questa voce: non merita di essere raccolta! Ma vorrei domandare all'onorevole Spirito, che fu, come ho saputo adesso, relatore della Commissione incaricata di esaminare la legge eccezionale del 1894, a che prò l'insistere su questi provvedimenti eccezionali. A che prò invocare, come garanzia della società borghese, il domicilio coatto. Forse per impedire la preparazione di nuovi reati, o per evitare la ripetizione di temute ribellioni?

Se questo è lo scopo per cui il Governo insiste nelle disposizioni contenute nell'articolo 1 della legge del 1894, e per cui si accalora l'onorevole Spirito, permettetemi di dire, onorevoli colleghi, che i fatti smentiscono le previsioni dell'onorevole presidente del Consiglio, le parole del deputato Spirito.

Io ho voluto consultare le statistiche dei domiciliati coatti del 1894 e 1895, ed ho avuto il dolore di constatare che il numero maggiore dei coatti ci ha dato un numero maggiore di reati. (*Bene!*)

Infatti nel 1894 e 1895, periodo nel quale erano in vigore le leggi eccezionali, sopra 4895 domiciliati coatti entrati nelle colonie, 2158 furono poscia i trasferiti alle carceri giudiziarie.

Invece, quando non erano in vigore le leggi eccezionali, le statistiche ci davano ben altri risultati.

Nel 1881 sopra 1665 coatti ne furono trasferiti alle carceri giudiziarie solo 33; e nessuno nel 1882, sopra 1452 coatti.

Il domicilio coatto, adunque, non per virtù di parole ma per giudizio dei fatti, rimane definitivamente condannato. Voi potrete votarlo, ma lo voterete contro la società che volete difendere.

Voi credete di fare opera utile alla società borghese, e voi non fate che danno a voi medesimi.

Signori, l'ora è tarda e io non posso continuare a lungo a parlare di un progetto di legge condannato dai fatti, ripugnante alla ragione. Però siccome non credo che il Governo voglia ritirarlo, nè che la Camera voglia venir meno allo scopo premeditato (scusate, non voglio offendere alcuno) per cui rimane radunata in tanto numero...

Presidente. Onorevole De Felice, non faccia insinuazioni!

De Felice Giuffrida. Non faccio insinuazioni: confermo un fatto.

Presidente. È una sua supposizione, non un fatto.

De Felice-Giuffrida. È un fatto!... Dunque dicevo che, nel caso che nè la Camera nè il Governo vogliano accogliere il giudizio che viene dal significato dei fatti, domando che si accetti almeno una aggiunta all'articolo 2, che ho fatto pervenire alla Presidenza.

Non è mia realmentè: io l'ho fatta mia, togliendola da un progetto reazionario, sul domicilio coatto, già preparato dall'onorevole Di Rudini.

Eccola: « Il ministro dell'interno, quando ne sarà richiesto dall'assegnato al domicilio coatto per ragioni politiche, gli rilascerà il passaporto per emigrare all'estero durante il tempo nel quale dovrebbe subire la pena. »

Voi vedete chiaramente, onorevoli colleghi, a quale scopo mirava e mira questa proposta, e quale è la ragione per cui venne presentata.

Qual fine, almeno secondo voi, intende raggiungere la legge eccezionale sul domicilio coatto? Quello di togliere di mezzo alla società le persone che dite pericolose, le quali, secondo voi, fanno opera di distruzione, secondo noi opera di civiltà. Ebbene, con questo articolo, vi liberate di costoro, se ne fanno domanda, e contemporaneamente ottenete un risparmio sul bilancio dello Stato.

Io quindi mi auguro che quest'aggiunta sia accettata. Se non accettate la mia proposta, date prova di sentirvi deboli dinanzi al paese, e di volere per compenso mostrarvi forti dinanzi alla Camera. Al paese annunziate provvedimenti d'ordine economico e di indole sociale; alla Camera presentate provvedimenti di carattere eccezionale.

Non c'è alcuno, onorevoli colleghi, che non veda la stridente contraddizione fra ciò che si dice al paese e ciò che si fa alla Camera. Del resto pensi il Governo se i provvedimenti eccezionali possano giovare alla causa per cui sono proposti e sostenuti; pensi il Governo se l'esempio di altri provvedimenti eccezionali, proposti da altri, non debba piuttosto consigliarlo a desistere da quelli da esso presentati.

L'onorevole Crispi, nel 1894, faceva adottare alla Camera la legge sul domicilio coatto

che adesso voi annettete ai vostri provvedimenti. In virtù di quella legge l'onorevole Crispi credeva di poter estinguere la fiamma di civiltà e di amore che sorge potente nella nostra società.

Ebbene, voi l'avete visto se l'ha estinta! Ai fatti della Sicilia, malgrado le leggi eccezionali del 1894, han fatto seguito gli avvenimenti di Milano del 1898!

Ciò deve all'evidenza provarvi che le leggi eccezionali non influiscono, non possono influire, a salvarvi dallo avanzarsi della nuova civiltà. Altre leggi, altri provvedimenti d'indole economica e di carattere sociale, occorrono a pacificare gli animi!

Se avrete la forza di mitigare il pubblico disagio e di rendere meno triste la vita nazionale, di rispettare le pubbliche libertà e di rendere sincero omaggio alla giustizia, voi riuscirete ad evitare malcontenti e disordini; se no, no!

Sarebbe poi meglio che il Governo, avendo ritirato l'articolo 3 delle leggi eccezionali del 1894, non sostituisse un altro articolo. Con questa nuova sostituzione che cosa crede di raggiungere? Si mette nelle mani dei prefetti.

I prefetti, si sa oramai da tutti, sono quasi ovunque a disposizione delle camarille locali, le quali li consigliano di proporre al Governo la soppressione di quelle associazioni, che dicono tendenti a dissolvere l'attuale ordinamento sociale, ma che in realtà non sono che associazioni che non fanno gli interessi, amministrativi e politici, di gente spesso senza dignità, senza misura e senza onore!

In virtù di quell'articolo, darete il mezzo ai prefetti di diventare strumenti di camarille. Volete assumere questa grave responsabilità?

Del resto il nuovo articolo 5 è superfluo e può essere benissimo sostituito, senza danno dello scopo a cui mirate, dalle disposizioni contenute nella legge comune.

L'articolo 5 dice così: « sono vietate le associazioni o riunioni dirette a sovvertire per vie di fatto gli ordinamenti sociali o la costituzione dello Stato ». Ebbene, la legge comune non vi dà il diritto non solo di vietare, ma di punire queste associazioni e queste riunioni?

E passo oltre.

Dirò una sola parola sulla militarizza-

zione dei ferrovieri, degli impiegati postali e degli impiegati telegrafici.

L'onorevole Afan de Rivera è là che ride aspettando la stoccata, e al banco del Governo c'è, Cireneo, l'onorevole Nasi. Mi permetta di dire, l'onorevole Nasi, che questo sarebbe stato provvedimento degno più di un generale che di un uomo come lui, che siede a noi molto vicino. Avrei capito la militarizzazione proposta dal generale Afan de Rivera; non la capisco, me lo permettano, quando è proposta da ministri che a noi siedevano molto vicini.

La militarizzazione dei ferrovieri quale scopo può avere? Gli scopi evidenti a me sembrano due, ma, per rispetto alla buona fede di chi ha fatto la proposta, io mi limito a credere che lo scopo sia uno solo, quello cioè di togliere ai ferrovieri il diritto elettorale. Vi siete accorti che i ferrovieri non hanno la inconscienza del bruto, vi siete accorti che i ferrovieri sono uomini e credono di dover avere coscienza di uomini e di votare come a liberi cittadini si deve. (*Cenni dell'onorevole Afan de Rivera*).

L'onorevole Afan de Rivera accenna col capo che questo non è lo scopo della legge da lui proposta e, forse anche, nel suo concetto, quando egli la propose, non aveva questo scopo; ma è evidente, è chiaro, che il fine principale a cui immediatamente si arriva è quello di togliere il diritto del voto ai ferrovieri.

Dell'altro scopo della legge non parlo: ho detto che sarebbe offensivo pei proponenti. In fondo in fondo, i ferrovieri verrebbero sottratti alla legge comune, e in beneficio di chi? in beneficio dei capitalisti delle Società delle strade ferrate. Tutti gli operai, secondo le leggi comuni, hanno il diritto di unirsi pacificamente e di resistere alle violenze del capitale. Ebbene, voi, militarizzando i ferrovieri, togliete loro questo diritto, e quando essi, con la minaccia dello sciopero pacificamente fatto e perciò consentito dalla legge, avrebbero potuto ottenere miglioramenti di patti, li mettete nelle mani dei capitalisti e dite loro: Dovete subire tutto e non reclamare mai! (*Commenti*).

Una voce. Sono frasi.

De Felice Giuffrida. Sono frasi? No, sono invece fatti gravi e dolorosi.

Onorevoli colleghi, pensate agli effetti di questa legge. Con essa voi non fate che acuire

gli odi, e mentre credete di poter reggimentare gli uomini, voi, siatene sicuri, non reggimentarete le idee; e questi uomini, che vedranno offesi i loro interessi, non essendo possibile la reggimentazione delle idee, sentiranno strapotente il bisogno di ribellarsi.

Ribelli, dunque, siete voi, non siamo noi, che proponendovi il ritiro di questo disegno di legge, vi additiamo la sola via che conduce all'ordine vero.

Ho finito. E, per lasciare anche i conservatori a bocca dolce, leggo due paroline di un uomo, che ad essi è molto caro, del conte Camillo Cavour.

Egli diceva (e la Camera in questo momento dovrebbe riflettere molto su queste parole): « Per qualche tempo sicuramente i cannoni e le baionette (oggi si potrebbe dire: le leggi eccezionali) potranno comprimere le teorie, ma credete, o signori, che, tosto o tardi, queste idee si tradurranno in fatti ed otterranno la vittoria nell'ordine politico ed economico. »

È il conte di Cavour che parla. Voi, che lo citate spesso, accogliete, almeno una volta, i suoi consigli! (*Bene!*)

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Ferri.

Ferri. Onorevoli colleghi. Se voi mi aiutate nella realizzazione del mio proposito, io mi propongo di essere calmo e breve. (*Oh! oh!*) Del resto il destino parlamentare di questa discussione è che per questa sera non si può esaurire, anche perchè la sorella Siamese di questa legge sui provvedimenti eccezionali non si è esaurita questa mattina. Dunque un'altra seduta è necessaria così per le bonifiche come per i provvedimenti eccezionali.

Il Ministero ha continuato nella sua tattica di abilità mettendoci oggi dinanzi questo premio preventivo del ritiro dell'articolo 3 della legge del 1894 che il progetto vuol richiamare in vigore.

È una abilità a doppio taglio, perchè per una parte bonifica la Camera del non sentire più tutti i discorsi che si erano preparati sullo stesso articolo 3, e dall'altra parte offre la apparenza che si sia degli incontentabili quando, come noi, si venga a continuare ostinatamente nella opposizione a questo disegno di legge dal momento, si dice, che il Governo per primo ha rinunciato a quello che nel suo progetto aveva l'aria di essere la misura più grave ed eccezionale.

Ma il guaio è che abolito l'articolo 3 rimangono gli altri articoli della legge 19 luglio 1894 di cui per semplice dimenticanza l'onorevole Guardasigilli non ha ricordato che anche l'articolo 6 vuol essere eliminato perchè evidentemente l'articolo 6, il quale dice che la legge dura fino al 31 dicembre 1895, noi non lo potremo ripristinare nel progetto attuale. Saranno tre gli articoli della legge che dovremo eliminare, cioè l'articolo 3, l'articolo 5 e l'articolo 6, sostituendo all'articolo 5 la nuova disposizione proposta dal Ministero.

La legge del 1894, ha detto l'onorevole Spirito, è sorta in momenti più gravi ed eccezionali di quelli che non abbiano determinato il Governo precedente e l'attuale alla ripresentazione di leggi eccezionali. E noi possiamo anche riconoscere che nell'affermazione storica dell'onorevole Spirito la esattezza non manca.

È certo che nel 1894 molti paesi civili di Europa (meno, notatelo bene, l'Inghilterra: il paese dove la libertà riceve il più assoluto rispetto), fuori dell'Inghilterra, dico, in tutti gli altri paesi vi erano stati degli attentati dinamitardi, i quali evidentemente costituiscono attentati contro il diritto naturale della personalità umana. Ma se i fatti che si sono purtroppo verificati in Italia nell'aprile e maggio ultimo scorso hanno un carattere diverso e meno profondamente grave di quelli che commossero l'Europa nel 1894, noi crediamo che questa dovrebbe essere una ragione di più per insistere nelle idee che noi abbiamo riassunto nel nostro ordine del giorno.

Se i colleghi mi permettono di dire francamente e sinceramente il nostro pensiero, io riconoscerò che in Italia l'indole meridionale delle popolazioni porta degli inconvenienti così fra governanti come fra governati. Siamo dei temperamenti impressionabili: non abbiamo continuità di propositi, non abbiamo pazienza di esperienze sociali. Abbiamo, per esempio, provato una volta lo scrutinio di lista: si è adottato per una Legislatura o due. E poichè si vide che anche con lo scrutinio di lista non veniva il paese della cuccagna, allora abbiamo detto: aboliamo lo scrutinio di lista, come se le leggi si sperimentassero nel breve attimo fuggente di quattro o cinque anni, che sono meno di un minuto nella vita di una nazione. Altro esempio: le istituzioni parlamentari sono nate presso di noi da poche decine di anni e mal-

grado questo, non solo per alcuni che hanno dei propositi nascosti veramente anti-liberali, ma anche per la grande maggioranza in piena buona fede, ci è questa opinione, che il Parlamento sia un arnese vecchio da tener compagnia alla guardia nazionale ed altre simili antichità quarantottesche; mentre noi pensiamo che il Parlamento, fino a che non si sarà trovato qualche cosa di meglio, è ancora la prima, la più alta, la più nobile, la più civile manifestazione con la quale un grande paese possa regolare i propri destini fin dove le ragioni della storia glielo permettono. (*Approvazioni*).

Questo è il carattere italiano; e quando avviene qualche rivolta è raro, io lo dico subito, trovare un uomo che come il generale Pelloux abbia, non dico il coraggio, ma lo spirito, di dire: « Io posso fare senza dello stato di assedio ». Sono eccezioni rarissime, mentre negli altri casi arrivano al Ministero telegrammi di deputati, senatori e notabili i quali ingrandiscono le notizie della rivolta e il Ministero perde la bussola e il controllo di sè stesso, cede alle notizie che gli pervengono di giorno e di notte, e cedendo a questa indole impressionabile prende tumultuariamente, dei provvedimenti eccezionali, vero e proprio lusso repressivo, come disse l'onorevole Spirito. Così, per esempio, è opinione comune sia stato l'aver messo lo stato d'assedio a Napoli.

Or bene, quando succedono di questi fatti, Ministero, Camera e stampa s'impressionano al di là di quello che la proporzione vera delle cose permetterebbe, e invocano subito provvedimenti eccezionali, dimenticando che il Governo in Italia ha tali e tante leggi di pubblica sicurezza non solo, ma quello che è più disgraziato e doloroso, il Governo, in Italia, come potere esecutivo, senza una magistratura che come corpo resistente e custode delle leggi ne infreni gli arbitri, può fare tutto quello che vuole senza bisogno di leggi eccezionali; poichè ogni arbitrio del potere esecutivo, col pretesto o con la ragione della necessità suprema dell'ordine pubblico, trova sempre un magistrato che lo convalida e una Camera che gli dà il *bill* di indennità!

Ma la legge eccezionale ci vuole per calmare le suscettibilità meridionali del nostro paese. Se domani avvengono i fatti di Minervino Murge, che sono stati i più terribilmente feroci di tutti i fatti che si sono ve-

rificati nell'aprile e nel maggio, l'impressionabilità italiana non se ne risente perchè non vi è il lievito dell'apparenza politica, come si è avuto nei fatti di Milano, infinitamente minori di quelli che si sono voluti far credere nei primi giorni e molto meno gravi di quello che si sono verificati in altre Provincie. Ma là c'è l'apparenza politica, là si tratta di una grande città dove i partiti hanno una vita energica, dove il partito conservatore ha delle tradizioni, e dei ricordi di potere incontestato, e si trova dinanzi la organizzazione popolare di un partito che gli contende il dominio.

Si sa che il grande municipio di Milano, fra un anno o due, non per sobillazione sovversiva, ma per uso legale del diritto del voto, cadrà nelle mani del partito popolare, ed ecco allora che i fatti di Milano, molto meno gravi, ad esempio, di quelli di Minervino Murge, con la impressionabilità italiana vengono tanto esagerati che il ministro Di Rudinì perde la bussola e compie dei fatti che gli hanno portato qui alla Camera la critica di ogni settore.

Ora, se voi mi permettete di ragionare precisamente intorno a questo argomento delle sommosse e dei sobillatori popolari, io ve ne sarò grato, perchè questo argomento dei partiti fuori della legge, dei partiti sovversivi, si accenna soltanto qua e là nei discorsi ministeriali o come lampo nelle interruzioni della estrema sinistra. Mi pare quasi che non si voglia venire ad una spiegazione chiara e leale, ad ogni modo, sugli intendimenti di questi partiti e sulla loro definizione. Perchè, quando l'altro giorno l'onorevole Pelloux diceva: io rispetterò la legge per i partiti che sono nella legge, ma adopererò tutte le armi che ho, anche fuori della legge, contro i partiti che sono fuori di essa, ed io ingenuamente gli domandavo che cosa egli intendeva per partiti fuori della legge, egli commetteva quel grave peccato che la storia non ha mai perdonato a Pilato. Quando portato innanzi al suo tribunale il biondo rivoluzionario di Nazaret, Pilato gli domandava che cosa fosse la verità, senza aspettarne la risposta egli partiva, impedendo così a Gesù di dare una risposta che avrebbe molto interessato i secoli futuri. L'onorevole Pelloux alla mia domanda: che cosa sono i partiti extra legali? non mi ha risposto. (*ilarità — Interruzioni*).

Non dico che io abbia somiglianza con quello, sebbenesia certo che anche Gesù fu condannato a morte come sobillatore di plebi. Adesso però la pena di morte, con rammarico di qualcheduno, è stata abolita e non ce la possono più applicare, ma ci applicano quello che possono; fra le altre cose il domicilio coatto ed il confino dei provvedimenti eccezionali.

Insomma, siccome noi francamente pensiamo che gli uomini che compongono l'attuale Ministero abbiano il proposito di cercare di uscire dalla ripetizione empirica dei soliti mezzi polizieschi di Governo, e di vedere realmente se non sia nelle loro facoltà politiche la possibilità legale di portare qualche rimedio alle condizioni del nostro Paese, così noi desideriamo fare delle dichiarazioni sincere, e che voi potrete controllare con tutta la vita nostra pubblica e privata. Perchè l'onorevole Villa ieri ripeteva la vecchia accusa: che altre sono le parole che noi diciamo qui sotto il controllo e la sanzione immediata degli intelligenti colleghi, ed altre sono le parole che noi andiamo a portare tra le plebi fuori di qui.

Ebbene, noi facciamo molte conferenze fuori di qui, perchè crediamo, onorevole Spirito, che la propaganda delle nostre idee non possa esserci impedita sotto nessuna forma da qualsiasi Governo, a meno che essa non diventi diretta e dolosa istigazione a delinquere, che è un reato previsto dal Codice penale.

Noi facciamo la nostra propaganda, dinanzi agli agenti di pubblica sicurezza, dinanzi ai nostri avversari, i quali vengono, non si persuadono, ma debbono riconoscere, che i socialisti hanno introdotto un modo di discutere che veramente nel nostro paese non era abituale. (*Rumori*).

E diciamo che non era abituale, perchè l'orientazione dei partiti che ci hanno preceduti era una orientazione artificialista. Essi credevano che la società umana si potesse modificare con un colpo di bacchetta magica, con le sommosse, le barricate, e le cospirazioni; noi invece, non per merito nostro, ma perchè siamo in accordo con la scienza e con la sociologia socialista di tutto il mondo, pensiamo che la società ha leggi proprie, naturali, organiche che non si possono forzare, nè all'indietro, nè all'avanti.

Le società hanno il loro destino storico

di cui noi non facciamo che mettere la visione chiara, cosciente dinanzi alle popolazioni, avvertendole che noi non abbiamo la polvere magica, per cui si possa cambiare tutto dall'oggi al domani.

Noi sappiamo che la lotta del mondo presente è lotta fra capitale e lavoro, ma necessariamente diciamo che questa lotta non si risolve con una barricata o con una sommossa popolare, perchè, come diceva ieri il collega Berenini, si può in un movimento popolare cambiare la forma politica di Governo, non si può credere che si possa cambiare con un movimento popolare la intima e profonda costituzione economica della società, che è essa stessa il risultato e l'espressione ultima dei secoli di una evoluzione passata. E di quanto diciamo ne avete una prova nei fatti.

Guardate quella linea ascendente delle sommosse che l'avvocato fiscale generale di Milano diceva essere stata l'effetto del complotto: partita dalle Puglie, egli disse, la linea ascendente seguiva fino a Milano. Ebbene, questa era una fantasia che fu smentita dalla sentenza stessa di Milano, la quale escludeva il complotto.

Ora guardate i fatti come sono avvenuti: c'è un salto, c'è un'interruzione fra l'Italia centrale e Milano, c'è il Mantovano, c'è l'Emilia, quello che l'onorevole Giolitti, quando era al Governo, chiamava il punto nero d'Italia.

Là, dove la propaganda socialista si è cominciata più presto fra i contadini e fra le popolazioni agricole, e nell'aprile e nel maggio del 1898 non un contadino mantovano si è mosso, e noi non eravamo presenti (*Oh! Ah! ah! — Commenti*), e per sola loro coscienza non si sono mossi! Oh! se voi volete fare i pubblici ministeri alle nostre intenzioni, potete anche dire che è per il fatto della nostra lontananza che i contadini non si sono mossi (*Oh! oh! — Ilarità*).

Voci. Benissimo!

Ferri. Questo poi potete dirlo come collettività; ma io sono convinto che se vengo a parlare con voi ad uno ad uno, voi non ammettete che la mia lontananza, per esempio, dal Mantovano, sia stata la ragione per cui nel Mantovano non avvennero sommosse; e d'altronde Prampolini era nella provincia di Reggio. E d'altra parte credete voi che se le plebi agricole avessero avuto nel sangue

il lievito della sommossa e l'illusione di vincere un terno al lotto colla sommossa, noi le avremmo potute trattenere? No. Si sono trattenute perchè noi abbiamo gettato nell'animo loro la coscienza, fatta con quei modi di propaganda che sono possibili con la loro intelligenza.

Noi, loro diciamo: voi non potete mietere il grano all'indomani di quando l'avete seminato, perchè vi è una legge naturale che deve far percorrere le diverse fasi a questo fenomeno che costituisce la nostra vita quotidiana. Così è nella società: voi non potete passare oggi o domani dalla semina del circolo elettorale socialista alla mietitura della rivoluzione economica, che è il nostro ideale.

Ebbene, voi dite, voi siete allora degli evoluzionisti e non dei rivoluzionari! No, noi siamo dei rivoluzionari, ma non siamo dei rivoltosi. (*Oh! oh! — Risa ironiche*).

È abilità politica dei nostri avversari il fingere di non conoscere la differenza fra rivoluzione e rivolta; essi la fanno al pari di noi.

Presidente. Onorevole Ferri, si attenga al campo scientifico. (*Ilarità*).

Ferri. Noi siamo rivoluzionari; ed ecco che mi avvicino alla definizione dei partiti contro la legge, di cui parlava l'onorevole Pelloux. Noi siamo rivoluzionari economicamente parlando, perchè il nostro ideale è un ordinamento economico fondamentalmente diverso da quello che è ora.

Presidente. Ma, onorevole Ferri, tutto questo non ha a che fare con la discussione della legge.

Ferri. Lei vedrà che io abbrevio, perchè dopo queste considerazioni generali non ho che due o tre considerazioni sugli articoli. Noi vogliamo però dire le ragioni del nostro ordine del giorno, dire perchè nell'ordine del giorno sosteniamo che il rispetto alle libertà statutarie e l'eliminazione delle cause del malessere economico sono le sole vere forze tutrici dell'ordine sociale.

Questo è il nostro ordine del giorno; ed io sento il dovere di spiegarlo, giacchè il momento lo concede, ai nostri colleghi ed avversari della Camera, pur sapendo che non debbo abusare del tempo. Ma, per questo, se noi siamo rivoluzionari nello scopo ultimo, siamo evoluzionisti in questo senso: che noi sappiamo che la società ha leggi organiche e storiche (*Ooh! ooh! a destra e al centro*), per

le quali non può passare dallo stato d'infanzia a quello della virilità, e da quello della virilità a quello della vecchiezza, da un giorno all'altro; ma deve seguire le fasi del suo sviluppo. Rivoluzionario è il fine, ideale ultimo; ma il nostro metodo di azione è perfettamente dentro la legge.

Presidente. Onorevole Ferri...

Ferri. Ecco perchè noi adoperiamo la nostra attività con l'uso della legge elettorale, col costituire circoli elettorali, quelle associazioni che l'articolo 5 del disegno ministeriale vorrebbe colpire.

La nostra opera si riassume in questo: noi vogliamo associare i lavoratori nelle associazioni cooperative, in tutte le forme di associazione economica; noi vogliamo dare ad essi l'uso ponderato, equilibrato del diritto di sciopero, che è un diritto sancito dalla legge...

Presidente. Senta, onorevole Ferri: io non La posso lasciar continuare in questo modo! Ella deve comprendere che Ella non può venir qui a fare una lezione di socialismo. Ella deve discutere il disegno di legge!

Mi pare che debba comprendere che il tempo ci incalza abbastanza. Venga all'argomento in discussione!

Voci a sinistra. Parli! parli!

De Nobili. Si deve fare questa discussione! Poi risponderemo; ma si deve fare questa discussione!

Presidente. Intanto discutiamo quello che si deve discutere!

Una voce. Non discutiamo il socialismo; discutiamo il disegno di legge.

Ferri. Ma le ragioni per le quali siamo contrari all'articolo 5, sono appunto queste.

Ora, se noi, come partito, adoperiamo la nostra attività nelle associazioni economiche, nelle leghe di resistenza e di sciopero, che non sono delitti finchè non usino le violenze o le minacce previste dal Codice penale; se istituimo dei circoli elettorali; se facciamo iscrivere nelle liste elettorali i nostri soci, che poi daranno il frutto della elezione di deputati di estrema sinistra; domando all'onorevole Pelloux se egli ritenga che questo partito sia, o no, dentro la legge.

Una voce a destra. No! (*Rumori a sinistra — Commenti animati.*)

Gattorno. (*Rivolgendosi a destra.*) Siete in Turchia?

Ferri. Quel *no* è un grido del cuore. Ma

badi quel nostro collega, che ha detto *no*, che, se egli ora dà facoltà al Ministero di perseguire fuori della legge il partito socialista, darà ragione domani ad un altro Ministero di perseguire, nelle elezioni, come fuori della legge, il partito di opposizione. (*Bene! Bravo! — Vive approvazioni a sinistra.*) Perchè il Ministero può sempre dire: il rappresentante e maneggiatore della legge sono io solo; i candidati ministeriali li posso trattare con la legge; quelli di opposizione sono fuori della legge. (*Oh! oh! — Rumori a destra ed al centro.*) Questo sarebbe veramente disordine politico e sociale; ed è per questo che noi domandiamo al presidente del Consiglio che, finchè rimaniamo in questo campo di organizzazione, egli rispetti il diritto che abbiamo, di esser trattati sia pure con tutti i rigori della legge, ma non mai fuori della legge.

Comprendo che quel temperamento italiano di cui parlavo poc'anzi, faccia a fidanza con le leggi eccezionali, e che la classe dirigente creda di affidarsi alla proposta del domicilio coatto, del confino, della militarizzazione dei ferrovieri per soffocare questo movimento, che non è solo italiano, ma è internazionale.

Questa però è un'illusione che non può avere effetto pratico, e basti il considerare che è la seconda volta che discutiamo provvedimenti eccezionali.

Quattro anni fa, nel luglio 1894, si poteva comprendere che il Governo avesse l'illusione di soffocare con provvedimenti eccezionali il movimento di elevazione sociale e politica del proletariato perchè ancora in Italia non se ne era fatta l'esperienza; ed allora il Governo, assenziente la Camera, propose quella legge.

Ma ora l'esperienza ha dimostrato che nè il domicilio coatto nè il confino hanno potuto arrestare questa elevazione del proletariato, finchè rimangono le cause del malessere economico e l'indirizzo politico del nostro paese.

Il domicilio coatto è una misura che raggiunge l'effetto opposto a quello che si propone il Governo, ed anche il confino, che rimane nell'articolo 5.

Il domicilio coatto rimane nella legge 19 luglio 1894 all'articolo 1 che si tratta di far rivivere con questo disegno e che va nientemeno che da uno a cinque anni per coloro che sono condannati per l'articolo 247 del

Codice penale, cioè l'articolo che è applicato alla propaganda socialista.

Ed ecco perchè l'aver ritirato l'articolo 3 della legge è scarso beneficio, perchè voi avete in Italia centinaia di individui che, pel solo fatto di aver tenuto conferenze socialiste, di aver pubblicato giornali socialisti, di aver promosso circoli elettorali socialisti sono stati condannati in forza dell'articolo 247 del Codice penale, che è appunto richiamato all'articolo 1 della legge del 1894 che voi volete far rivivere, e che dà diritto a quella Commissione di mandarli a domicilio coatto da uno a cinque anni!

Cosicchè questo vostro domicilio coatto, cacciato dalla porta dell'articolo 3, rientra per la finestra dell'articolo 1. Ed è per questo che noi siamo contrari a questa resurrezione della legge del 1894, che, secondo noi, ha tutti gli inconvenienti delle leggi eccezionali già sperimentate.

Il domicilio coatto è una specie di potatura di alberi; voi levate i rami più appariscenti e li mandate nelle colonie; e per la impressione che il sentimento pubblico ne riceve (e l'elezione Salsi ne è stato il simbolo più evidente), finite con nutrire e reintegrare i germogli nuovi del partito, che volete tagliare.

Il confino è pure un mezzo potente di propaganda socialista; il confinato arriva in un Comune, dove non si era mai parlato di socialismo; vi arriva con l'aureola del martirio; la popolazione trova che egli non è poi una bestia feroce, e perciò lo circonda presto di quella simpatia, che le masse italiane hanno sempre avuto per i perseguitati politici, e che non si può togliere dal sangue delle nostre popolazioni.

Come ha potuto il collega Rondani riuscire eletto nel collegio di Cossato? L'industre vallata Biellese, che appartiene al patriottico Piemonte, e che ha ricordato Silvio Pellico e tanti altri esuli perseguitati, si è veduta rifiorire dinanzi la figura di un perseguitato politico. Il Governo italiano, che ha mandato Dino Rondani in confino a Cossato, gli ha fatto per il primo la propaganda, perchè lo ha circondato della pubblica simpatia.

E con questo credete di venire a difendere i vostri interessi di classe dirigente, proponendo leggi eccezionali? Francamente,

non solo per l'intelligenza sua, ma anche per la sua abilità politica, ritengo che se il Ministero avesse avuto agio di riflettere un poco più sopra il possibile ed aspettabile effetto delle leggi eccezionali che presenta, si sarebbe ben guardato dal tentare questa resurrezione della legge del 1894 che già l'esperienza ha condannato.

Ma qui qualcuno potrebbe dirci: Ma perchè vi lamentate? Se il confino vi dà l'aureola del martirio, perchè vi lamentate? Accettatelo sorridenti!

No! Perchè, ed è quest'ultima considerazione che faccio, noi crediamo che queste misure eccezionali siano contrarie al vero svolgimento dell'ordine sociale, perchè irritano i colpiti e fanno degli impulsivi, dei rivoltosi, di coloro che possono giungere fino all'attentato contro le persone, perchè dalle persecuzioni irritati, e perfino disumanizzati! Noi, invece, crediamo che il Governo e la società possano difendersi con l'impero delle leggi normali e soprattutto con lo svolgimento delle riforme economiche e politiche; perchè non abbiamo niente da guadagnare da un terno al lotto, che domani venisse, d'un colpo di sommossa popolare; perchè, l'indomani, che cosa potremmo fare noi, se le coscienze non sono preparate, se lo svolgimento economico non è pervenuto alla sua maturità? Noi, all'indomani anche di una rivolta vittoriosa, non avremmo che una dittatura peggiore del Governo parlamentare. Ed ecco perchè siamo convinti fautori delle pubbliche libertà, del Parlamento, delle lotte elettorali. Ed ecco perchè fra il popolo meno cosciente vi sono di quelli, che, mal comprendendo la disciplina mentale e morale di questa dottrina socialista, accusano noi di essere platonici legalitari, che non realizzeranno mai le rivendicazioni dei diritti popolari. Cosicchè voi, qui, ci pigliate per sovversivi, altri, fuori, per platonici. Ma noi diciamo, invece, che vogliamo continuare la nostra strada; e la continueremo ad onta di tutto, ad onta delle leggi eccezionali; perchè siamo spinti dal turbine della coscienza moderna internazionale, che eleva la mente ed il cuore all'affermazione dei diritti della personalità umana. Ma immaginate se siamo noi i poveri untorelli che vadano creando i socialisti in Italia! (*Rumori*).

Presidente. Ma, onorevole Ferri, qui non si discute di socialismo: la Camera non è una

cattedra di socialismo; si attenga all'argomento.

Ferri. Onorevole presidente...

Presidente. Ella deve comprendere che la Camera non è la sede per discutere di socialismo; faccia codeste sue dissertazioni in un altro luogo!

Ferri. A me pare di fare un atto di ossequio al Parlamento se vengo a discuter qui di queste questioni che debbono tutti interessare.

Presidente. No, Ella deve stare all'argomento.

Ferri. Venga altri a combatterci e a dimostrare la fallacia delle nostre dottrine e delle nostre teorie. Io credo che chi ci guadagnerà sarà l'istituto parlamentare che si rialzerà ad una dignità di idee, anzichè fermarsi ad una lotta meschina di gruppi nei corridoi. (Bravo! Bene! *all'estrema sinistra*).

Presidente. A sede opportuna ed a momento opportuno!

Ferri. Ma se non discutiamo di questo...

Presidente. Venga all'argomento.

Ferri. Noi diciamo, dunque, all'onorevole Guardasigilli: Voi ritirando l'articolo 3, avete fatto una concessione parziale, ma infeconda; perchè voi mantenete l'articolo 1 della legge 19 luglio 1894, che rimarrebbe come legge eccezionale e continuerebbe il sistema del domicilio coatto.

Ma in Italia abbiamo qualche cosa di più. Io voglio dire che è giunta alle mie orecchie una voce favorevole all'attuale Ministero, e che desidero riferire, perchè il Ministero stesso veda se vuole confermarla o smentirla, relativa alla colonia di coatti in Assab.

Il Ministero Rudini aveva tanto creduto che la legge non gli concedesse il diritto di mandare i coatti fuori dei confini del Regno, che ne domandò facoltà al Senato in quel disegno sul domicilio coatto, che fu discusso nella tornata del 10 aprile 1897, e che il Senato approvò; articolo di legge, che accordava facoltà al Governo per i coatti « più riottosi alla disciplina » di far scontare loro il rimanente del domicilio coatto nella Colonia Eritrea. Ma quell'articolo, approvato dal Senato, non è diventato legge, perchè non è stato discusso da questo ramo del Parlamento e non è stato promulgato. Nonostante questo il Ministero Di Rudini ha istituito una colonia di coatti ad Assab, e vi ha mandato molti disgraziati, contro il disposto dell'articolo 124 della

legge di pubblica sicurezza, che dice doversi il domicilio coatto scontare « in uno dei Comuni del Regno. »

Ora si dice che il presente Ministero, voglia fare abortire sul suo nascere quella colonia di Assab. Io lo auguro, perchè credo che sarebbe veramente provvedimento incivile; poichè ritengo che una colonia penale di coatti ad Assab sia il massimo degli errori dal lato vostro. Voi mandate là i coatti in un clima micidiale; in una forma indiretta li condannate ad una pena di morte, che la legge non contempla! (*Oh!*) Voi li lasciate là alcuni anni; molti ne morranno; altri sopravviveranno, e sopravvivendo torneranno in Italia; e così avrete formato tanti nemici della società, con tale veleno nell'animo e nel cuore, che io soltanto, studioso di queste terribili malattie della delinquenza e della pazzia, posso aver visto nei manicomi più dolorosi. I contraccolpi, che avrete nella pubblica delinquenza, le spese, che dovrete sostenere per aumentare la pubblica sicurezza, le carceri, e i detenuti, vi faranno pagare caramente questa manifestazione di apparente energia nel Governo, che è un'altra di quelle violazioni della legge, che noi appunto vogliamo rilevare dinanzi al Parlamento.

Fate una legge; la discuteremo, ed allora soltanto la potrete applicare. Ora non ne avete il diritto, perchè l'articolo 124 della legge di pubblica sicurezza dice: che il domicilio coatto si sconta nei Comuni del Regno.

In ogni modo, io credo di aver così adempito al mio compito. Voglio soltanto aggiungere che mi associo a nome dei miei amici alla proposta fatta dall'onorevole De Felice, perchè veda il Governo, qualora la Camera adottasse l'articolo 1 della legge del 1894, che ristabilisce il domicilio coatto, di adottare la proposta, che già fu approvata dal Senato all'articolo 16, di cui ho parlato dianzi.

Nel disegno Di Rudini sul domicilio coatto, presentato e discusso in Senato, vi è un articolo 16, che la Camera dei senatori ha approvato, e dice: il condannato a domicilio coatto, avrà la scelta di passare il tempo dell'assegnazione della propria condanna fuori dei confini del Regno.

Ragioni morali, civili, perfino economiche e finanziarie dovrebbero consigliare il Governo ad accettare questa proposta, che l'onorevole De Felice ha attinto alle discussioni del Senato, avvenute l'anno scorso.

E non ho che un'ultima parola da dire sull'articolo 5: sulle associazioni e riunioni « dirette a sovvertire per vie di fatto gli ordinamenti sociali o la costituzione dello Stato ». Le differenze fra questo articolo e quello della legge del 1894 sono due.

L'articolo 5 della legge del 1894 diceva « le associazioni che hanno per oggetto di sovvertire. » Ora si è cambiato un epiteto e si è detto « dirette a sovvertire ». Io posso ammettere, in via d'ermeneutica legale, che il dire « associazioni dirette a sovvertire » possa essere una garanzia verbale maggiore, di fronte all'altra. Ma lo studio della giurisprudenza sull'articolo 5 della legge del 1894 ci toglie disgraziatamente ogni illusione sulla efficacia di queste dighe verbali, che, nelle leggi eccezionali, Governi e Parlamenti sogliono mettere.

È opinione generale che le leggi eccezionali finiscono con traviare il senso giuridico della magistratura; perchè, trattandosi appunto di leggi eccezionali, criteri ed interpretazioni eccezionali si adottano malamente dalla magistratura.

Noi abbiamo veduto che nel 1894 i ministri d'allora, di giustizia e dell'interno, dichiaravano che quell'articolo era diretto soltanto contro coloro, che volessero ricorrere a quegli attentati violenti, su cui si era portata tutta l'attenzione dell'Europa. Nella pratica applicazione, però, l'articolo 5 della legge del 1894 era stato esteso a tutti coloro, che avessero delle opinioni eterodosse in fatto di politica e di costituzione economica.

Noi potremmo anche fare discussioni sulla frase « costituzione dello Stato », e dire che la costituzione dello Stato rimane tal quale, anche cambiando forma di Governo. E noi non manchiamo di dire che la repubblica di Francia ha la stessa costituzione di Stato della monarchia d'Italia; perchè la costituzione economica è cosa diversa e più profonda della forma di Governo, per quanto anche noi intendiamo che l'evoluzione storica sia un destino inevitabile anche per le diverse forme di Governo.

Ad ogni modo, volendo combattere questo partito repubblicano, voi ci verrete a dire che ne rispettate le idee, ma intendete colpirne i fatti. Ora noi vediamo che nei banchi del Ministero c'è un uomo, il quale parecchio tempo fa, non ha visto rispettata l'idea repubblicana, che egli professava, e tuttavia

ciò non gli ha impedito di arrivare al Governo. Forse il secolo venturo nei primi suoi anni...

Presidente. Onorevole Ferri, Ella fa supposizioni ed attribuisce ad altri idee, che possono non aver avuto! (*Vivissima e prolungata ilarità*).

Ferri. Ed allora, lasciando questo episodio personale, auguriamoci che qualcuno di voi, in questa o in altra occasione, voglia combattere qui serenamente, fortemente, le nostre idee ed abbia anche la fortuna di meno frequenti interruzioni da parte del nostro egregio presidente. (*Ilarità*).

Quindi noi riteniamo che questo articolo produrrà gli stessi inconvenienti, per quanto esplicite fossero le dichiarazioni che in senso liberale il Guardasigilli intendesse di fare come interpretazione autentica di quell'articolo 5. Egli, che è esperto giureconsulto ed avvocato, sa che le discussioni parlamentari non hanno valore di interpretazione per magistrati, quando si tratta di colpire coloro, che sono indicati ai loro rigori da altri ministri, per esempio dal ministro dell'interno.

Poi c'è la seconda aggiunta all'articolo 5. E qui io parlo più volentieri perchè non parlo per causa nostra. L'articolo 5 dice: « associazioni e riunioni che siano dirette a sovvertire per vie di fatto gli ordinamenti sociali, » e questo riguarda il partito socialista. Ma poi soggiunge: « e la costituzione dello Stato »: e con questo pare che voglia colpire i repubblicani.

In questo caso sarebbe stato più preciso di dire « che abbiano per oggetto di cambiare la forma di Governo. »

Lazzaro. Anche i clericali!

Ferri. E questa frase colpirebbe sicuramente anche i clericali; ma stia però tranquillo, onorevole Lazzaro, che i clericali hanno tale un parafulmine nella michelangiolesca cupola del San Pietro che si troveranno sempre al riparo delle persecuzioni, per l'autorità, anche internazionale, del loro protettore (*Bene! a sinistra*).

Con questo augurio, e per le ragioni finora esposte, concludo ripetendo ancora una volta che il gruppo socialista, ritiene che il rispetto delle libertà statutarie, che permettano la disciplinata organizzazione del proletariato e l'eliminazione delle cause, che accrescono ed infuocano il malessere economico e morale delle popolazioni italiane, siano le

sole energie feconde per il progresso civile e per lo stesso ordine sociale.

Solo un simile indirizzo liberale e sapiente di Governo potrà dare un po' di requie al nostro paese ed aiutarlo a superare la crisi che in parte ha comune con gli altri paesi del mondo civile, ma che in parte ha più acuta nelle viscere proprie.

Con questo augurio, noi, che siamo chiamati nemici della patria solo perchè oltre al nostro paese amiamo l'immensa patria del mondo civile, l'umanità, esprimiamo la speranza che il presente Ministero voglia aver ricorso non alle sterili, violente e postume repressioni delle leggi eccezionali, ma alla vera e propria sapienza civile del legislatore moderno. (*Vive approvazioni all'estrema sinistra*).

Voci. A domani! a domani!

Presidente. Il seguito di questa discussione è rimandato a domani.

Presentazione di una relazione.

Presidente. Invito l'onorevole Borsarelli a venire alla tribuna per presentare una relazione.

Borsarelli, relatore. Mi onoro di presentare alla Camera la relazione sul disegno di legge: Stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio 1898-99.

Presidente. Questa relazione sarà stampata e distribuita ai signori deputati.

Interrogazioni.

Presidente. Invito l'onorevole segretario di dar lettura delle interrogazioni.

Lucifero, segretario, legge:

« I sottoscritti chiedono di interrogare l'onorevole ministro dell'istruzione pubblica

sulla inosservanza della legge concernente il pagamento dello stipendio ai maestri elementari da parte del comune di Ischitella (Foggia).

« Credaro, Caldesi. »

Questa interrogazione sarà iscritta nell'ordine del giorno.

La seduta è levata alle 19.5.

Ordine del giorno per la tornata di domani.

1. Seguito della discussione sul disegno di legge: Modificazioni ed aggiunte alle leggi vigenti sulla bonificazione delle paludi e dei terreni paludosi. (*Urgenza*). (230)

Alle ore 12 si sospende la seduta e sarà ripresa alle ore 14.

2. Verificazione di poteri -- Elezione contestata del collegio di Altamura (eletto Calderoni).

3. Discussione del disegno di legge: Riforma dei dazî comunali di consumo. (*Emendato dal Senato*). (98-253)

4. Seguito della discussione sul disegno di legge: Provvedimenti urgenti e temporanei per il mantenimento dell'ordine pubblico. (296-296 bis).

PROF. AVV. LUIGI RAVANI
Direttore dell'Ufficio di Revisione.

